Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 124° — Numero 244

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Martedì, 6 settembre 1983

SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

SOMMARIO

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

Regione Puglia

Regione Sardegna

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 maggio 1983, n. **443.**

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Sassari.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Sassari, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1084, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Veduta la legge 30 ottobre 1981, n. 615;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta ai sensi della citata legge n. 615;

Veduto il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Sassari, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Nell'art. 18, relativo al corso di laurea in scienze politiche, all'elenco degli insegnamenti complementari sono aggiunti i seguenti insegnamenti:

storia dell'Italia contemporanea;
microeconomia.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 maggio 1983

PERTINI

FALCUCCI

Visto, *il Guardasigilli:* DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *agosto* 1983
Registro n. 59, *Istruzione, foglio n.* 133

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 maggio 1983, n. **444.**

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi dell'Aquila.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università dell'Aquila, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 18 agosto 1964, n. 921, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Veduta la legge 30 ottobre 1981, n. 615;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta ai sensi della citata legge n. 615;

Veduto il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università dell'Aquila, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Art. 66 - nell'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in matematica è inserito il seguente insegnamento:

tecnica della programmazione.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 maggio 1983

PERTINI

FALCUCCI

Visto, *il Guardasigilli:* DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *agosto* 1983
Registro n. 59 *Istruzione, foglio n.* 93

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 maggio 1983, n. **445.**

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi « La Sapienza » di Roma.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università « La Sapienza » di Roma, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2319, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Veduta la legge 30 ottobre 1981, n. 615;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta ai sensi della citata legge n. 615;

Veduto il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università « La Sapienza » di Roma, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Art. 69 - nell'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in materie letterarie sono inseriti i seguenti insegnamenti:

storia delle tecniche artistiche;

storia del disegno, dell'incisione e della grafica.

Art. 82 - nell'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in sociologia sono inseriti gli insegnamenti di « sociologia dell'amministrazione » e « analisi delle classi e dei gruppi sociali ».

Nell'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in psicologia è inserito il seguente insegnamento:

psicologia dell'apprendimento.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 maggio 1983

PERTINI

FALCUCCI

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *agosto* 1983
Registro n. 59 *Istruzione, foglio n.* 94

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 giugno 1983, n. **446**.

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Siena.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Siena, approvato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2831, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Veduta la legge 30 ottobre 1981, n. 615;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta ai sensi della citata legge n. 615;

Veduto il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Siena, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriomente modificato come appresso:

Articolo unico

Nell'art. 49, lettera *B*, relativo al corso di laurea in storia, all'elenco degli insegnamenti complementari è aggiunto il seguente nuovo insegnamento:

storia dell'arte bizantina.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 giugno 1983

PERTINI

FALCUCCI

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *agosto* 1983
Registro n. 59 *Istruzione, foglio n.* 99

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 3 agosto 1983.

Liquidazione coatta amministrativa della società « Cooperativa seconda edilizia tra dipendenti dell'Istituto nazionale contro gli infortuni sul lavoro », in Torino, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria effettuata in data 25 novembre 1982 nei confronti della società « Cooperativa seconda edilizia tra dipendenti dell'Istituti nazionale contro gli infortuni sul lavoro », con sede in Torino, dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La società « Cooperativa seconda edilizia tra dipendenti dell'Istituto nazionale contro gli infortuni sul lavoro », con sede in Torino, costituita per rogito notaio dott. Giuseppe Pavese in data 18 gennaio 1956, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e l'avv. Mario Fimiani, nato ad Isernia il 3 agosto 1936 e residente a Torino, via Entracque, 9, ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 agosto 1983

p. *Il Ministro*: LECCISI

(5117)

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 2 settembre 1983.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a sei mesi.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 2 maggio 1983, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 122 del 5 maggio 1983, con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro dal 1° maggio al 31 dicembre 1983;

Visto il decreto ministeriale 1° luglio 1983, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 181 del 4 luglio 1983 che autorizza l'allestimento e l'immissione in circolazione dei buoni ordinari del Tesoro della serie N (L. 50.000.000) e serie O (L. 100.000.000) privi del tagliando « cedola interessi » e con la firma del direttore generale del Tesoro « Mario Sarcinelli »;

Decreta:

Per il giorno 15 settembre 1983 è disposta l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro a sei mesi al portatore, fino al limite massimo in valore nominale di lire 1.500 miliardi.

Per detti buoni il prezzo base di collocamento è stabilito in L. 92,40 per cento lire di valore nominale e la relativa spesa per interessi graverà sul cap. 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'esercizio finanziario 1984.

L'assegnazione dei buoni ordinari del Tesoro avverrà con le modalità indicate nell'art. 14 del decreto ministeriale 2 maggio 1983 citato nelle premesse e le sezioni di tesoreria provinciale, in deroga a quanto stabilito dall'art. 11 del decreto medesimo, continueranno ad apporre sui titoli, all'atto della emissione, l'indicazione degli interessi sia in valore assoluto sia in misura percentuale.

Il collocamento dei buoni verrà effettuato nei confronti della Banca d'Italia, dell'Ufficio italiano dei cambi, delle aziende di credito e dei loro istituti centrali di categoria, degli istituti di credito speciale, delle imprese di assicurazione, delle società finanziarie iscritte allo albo di cui all'art. 4 del decreto ministeriale 2 maggio 1983, di altri operatori tramite gli agenti di cambio, nonché degli enti con finalità di previdenza e di assistenza soggetti al controllo della Corte dei conti ai sensi della legge 21 marzo 1958, n. 259.

Le relative richieste di acquisto, ivi compresa quella della Banca d'Italia, dovranno pervenire alla Banca d'Italia in Roma - Amministrazione centrale - Servizio rapporti col Tesoro - Via Nazionale n. 91, entro e non oltre le ore 12 del giorno 9 settembre 1983 con l'osservanza delle modalità stabilite nell'art. 6 del decreto ministeriale 2 maggio 1983.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 settembre 1983

Il Ministro: GORIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 *settembre* 1983
Registro n. 40 *Tesoro, foglio n.* 203

(5134)

DECRETO 2 settembre 1983.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a dodici mesi.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 2 maggio 1983, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 122 del 5 maggio 1983, con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro dal 1° maggio al 31 dicembre 1983;

Visto il decreto ministeriale 1° luglio 1983, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 181 del 4 luglio 1983 che autorizza l'allestimento e l'immissione in circolazione dei buoni ordinari del Tesoro della serie N (L. 50.000.000) e serie O (L. 100.000.000) privi del tagliando « cedola interessi » e con la firma del direttore generale del Tesoro « Mario Sarcinelli »;

Decreta:

Per il giorno 15 settembre 1983 è disposta l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro a dodici mesi al portatore, fino al limite massimo in valore nominale di lire 1.500 miliardi.

Per detti buoni il prezzo base di collocamento è stabilito in L. 84,80 per cento lire di valore nominale e la relativa spesa per interessi graverà sul cap. 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'esercizio finanziario 1984.

L'assegnazione dei buoni ordinari del Tesoro avverrà con le modalità indicate nell'art. 14 del decreto ministeriale 2 maggio 1983 citato nelle premesse e le sezioni di tesoreria provinciale, in deroga a quanto stabilito dall'art. 11 del decreto medesimo, continueranno ad apporre sui titoli, all'atto della emissione, l'indicazione degli interessi sia in valore assoluto sia in misura percentuale.

Il collocamento dei buoni verrà effettuato nei confronti della Banca d'Italia, dell'Ufficio italiano dei cambi, delle aziende di credito e dei loro istituti centrali di categoria, degli istituti di credito speciale, delle imprese di assicurazione, delle società finanziarie iscritte all'albo di cui all'art. 4 del decreto ministeriale 2 maggio 1983, di altri operatori tramite gli agenti di cambio, nonché degli enti con finalità di previdenza e di assistenza soggetti al controllo della Corte dei conti ai sensi della legge 21 marzo 1958, n. 259.

Le relative richieste di acquisto, ivi compresa quella della Banca d'Italia, dovranno pervenire alla Banca d'Italia in Roma - Amministrazione centrale - Servizio rapporti col Tesoro - Via Nazionale n. 91, entro e non oltre le ore 12 del giorno 9 settembre 1983 con l'osservanza delle modalità stabilite nell'art. 6 del decreto ministeriale 2 maggio 1983.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 settembre 1983

Il Ministro: GORIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 *settembre* 1983
Registro n. 40 *Tesoro, foglio n.* 204

(5135)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 31 agosto 1983.

Assoggettamento della S.a.s. Tecfond, in Grugliasco, alla procedura di amministrazione straordinaria.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito nella legge 3 aprile 1979, n. 95, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, modificato ed integrato dalle leggi 13 agosto 1980, n. 445 e 31 marzo 1982, n. 119;

Vista la sentenza depositata in data 28 luglio 1983, con cui il tribunale di Torino ha accertato lo stato di insolvenza della S.p.a. Tecfond, con sede in Grugliasco (Torino), via della Libertà n. 30, nonché il collegamento della stessa società con la S.a.s. Pianelli e Traversa, ai sensi dell'art. 3, primo comma, del decreto-legge citato e la sua assoggettabilità alla procedura di amministrazione straordinaria;

Visto il proprio decreto 23 giugno 1983, emesso di concerto con il Ministro del tesoro, con cui è posta in amministrazione straordinaria la S.a.s. Pianelli e Traversa, e autorizzata per anni due la continuazione dell'esercizio d'impresa ed e nominato commissario il prof. Mario Boidi;

Ritenuto che sussistono gli estremi stabiliti dall'art. 3 del predetto decreto per disporre l'amministrazione straordinaria della indicata S.p.a. Tecfond, quale società collegata con la S.a.s. Pianelli e Traversa, preporre ad essa il commissario già nominato per questa ultima e autorizzare la continuazione dell'esercizio di impresa;

Decreta:

Art. 1.

La S.p.a. Tecfond, con sede in Grugliasco (Torino), via della Libertà n. 30, collegata con la S.a.s. Pianelli e Traversa, è posta in amministrazione straordinaria.

Art. 2.

E' disposta la continuazione dell'esercizio dell'impresa per anni due, ai sensi dell'art. 2 della citata legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive modifiche e integrazioni.

Art. 3.

E' nominato commissario il prof. Mario Boidi, nato a Torino il 1° marzo 1930.

Il presente decreto sarà comunicato per l'iscrizione all'ufficio del registro delle imprese e per esso alla cancelleria del competente tribunale.

Il presente decreto sara pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 agosto 1983

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
ALTISSIMO

Il Ministro del tesoro
GORIA

(5148)

DECRETO 31 agosto 1983.

Assoggettamento della S.a.s. Icma, in Torino, alla procedura di amministrazione straordinaria.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito nella legge 3 aprile 1979, n. 95, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, modificato ed integrato dalle leggi 13 agosto 1980, n. 445 e 31 marzo 1982, n. 119;

Vista la sentenza depositata in data 28 luglio 1983, con cui il tribunale di Torino ha accertato lo stato di insolvenza della S.a.s. Icma, con sede in Torino, via Carlo Alberto n. 6, nonché il collegamento della stessa società con la S.a.s. Pianelli e Traversa, ai sensi dell'art. 3, primo comma, del decreto-legge citato e la sua assoggettabilità alla procedura di amministrazione straordinaria;

Visto il proprio decreto 23 giugno 1983, emesso di concerto con il Ministro del tesoro, con cui è posta in amministrazione straordinaria la S.a.s. Pianelli e Traversa, è autorizzata per anni due la continuazione dell'esercizio d'impresa ed è nominato commissario il prof. Mario Boidi;

Ritenuto che sussistono gli estremi stabiliti dall'art. 3 del predetto decreto per disporre l'amministrazione straordinaria della indicata S.a.s. Icma, quale società collegata con la S.a.s. Pianelli e Traversa, preporre ad essa il commissario già nominato per quest'ultima e autorizzare la continuazione dell'esercizio d'impresa;

Decreta:

Art. 1.

La S.a.s. Icma, con sede in Torino, via Carlo Alberto n. 6, collegata con la S.a.s. Pianelli e Traversa, è posta in amministrazione straordinaria.

Art. 2.

E' disposta la continuazione dell'esercizio dell'impresa per anni due, ai sensi dell'art. 2 della citata legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive modifiche e integrazioni.

Art. 3.

E' nominato commissario il prof. Mario Boidi, nato a Torino il 1° marzo 1930.

Il presente decreto sarà comunicato per l'iscrizione all'ufficio del registro delle imprese e per esso alla cancelleria del competente tribunale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 agosto 1983

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
ALTISSIMO

Il Ministro del tesoro
GORIA

(5149)

DECRETO 31 agosto 1983.

Revoca del commissario straordinario delle S.p.a. Pan Electric Mediterranea, Pan Electric e Gepem.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito nella legge 3 aprile 1979, n. 95, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, modificato ed integrato dalle leggi 13 agosto 1980, n. 445 e 31 marzo 1982, n. 119;

Visto il proprio decreto, emesso di concerto con il Ministro del tesoro in data 26 maggio 1981, con il quale è stata posta in amministrazione straordinaria la S.p.a. Pan Electric Mediterranea ed è stato nominato commissario il dott. Gioachino Gaude;

Visto il decreto ministeriale in data 9 giugno 1981, con il quale è stato nominato commissario della predetta società il prof. Mario Boidi, in sostituzione del dott. Gioachino Gaude, dimissionario;

Visti i propri decreti, emessi di concerto con il Ministro del tesoro in data 27 aprile 1982 e 18 febbraio 1983, con i quali sono state poste in amministrazione straordinaria rispettivamente le S.p.a. Pan Electric e Gepem ed è stato nominato commissario il prof. Mario Boidi;

Visto il decreto ministeriale in data 30 giugno 1983, con il quale è stato nominato commissario delle suddette società il prof. avv. Piero Verrucoli, in sostituzione del prof. Mario Boidi, dimissionario;

Considerato che il prof. avv. Piero Verrucoli non ha accettato l'incarico;

Ritenuto di prendere atto di ciò, revocando conseguentemente, con effetto *ex tunc*, la nomina del prof. avv. Piero Verrucoli e prorogando i poteri del prof. Bario Boidi fino alla data del successivo decreto di nomina del nuovo commissario;

Decreta:

Art. 1.

E' revocato con effetto *ex tunc* il decreto ministeriale 30 giugno 1983, con il quale il prof. avv. Piero Verrucoli è stato nominato commissario nelle procedure di amministrazione straordinaria delle S.p.a. Pan Electric Mediterranea, Pan Electric e Gepem, citate nelle premesse.

Sono prorogati i poteri di commissario straordinario del prof. Mario Boidi, per le medesime procedure, fino all'emanazione del successivo decreto, con il quale si provvederà alla nomina del nuovo commissario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 agosto 1983

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
ALTISSIMO

Il Ministro del tesoro
GORIA

(5150)

MINISTERO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DECRETO 20 luglio 1983.

Impegno della somma di L. 1.273.600.966 a favore della regione Liguria ai sensi della legge 5 agosto 1975, n. 412 (edilizia scolastica - residui 1980).

IL MINISTRO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 9 della legge n. 281/70, che istituisce il fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo;

Vista la legge 5 agosto 1975, n. 412, contenente norme sull'edilizia scolastica e sul relativo piano finanziario d'intervento;

Vista la legge di bilancio n. 133/83;

Visto l'art. 53 della legge di bilancio n. 149/80, il quale dispone che le erogazioni, di cui all'art. 6, quinto comma, della legge n. 412/75, sono disposte sulla base di semplici dichiarazioni degli assessori regionali interessati;

Visto il proprio decreto del 4 aprile 1980, registrato alla Corte dei conti il 26 aprile 1980, registro n. 1, foglio n. 174, con il quale è stata assegnata, fra l'altro, alla regione Liguria, la somma di L. 357.951.000, quale anticipo del 5%, relativamente al 1980, secondo programma triennale 1978-80;

Vista la dichiarazione allegata alla nota numero 50387/4185 del 4 luglio 1983, resa dall'assessore competente della regione Liguria, con la quale si chiede l'erogazione dell'importo di L. 4.330.738.538, parte a carico delle restanti disponibilità stanziate per l'esercizio 1980, parte a carico dei fondi stanziati per l'esercizio 1981;

Considerato che l'importo sopra richiesto trova copertura: quanto a L. 1.273.600.966, sui fondi ancora disponibili per il 1980, esaurendoli, e quanto a L. 3.057.137.572, sui fondi disponibili per il 1981;

Decreta:

Art. 1.

La somma di L. 1.273.600.966 è impegnata a favore della regione Liguria, per le finalità esposte in premessa.

Art. 2.

La spesa relativa grava sul cap. 7081 dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica, per il 1983, in conto residui 1980.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 luglio 1983

Il Ministro: BODRATO

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 agosto 1983
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 380

(5092)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto ministeriale 15 novembre 1982 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Magrini costruzioni per autocarri, con sede in Roma e stabilimento in Vetralla (Viterbo), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 14 marzo 1981 al 13 settembre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 15 novembre 1982 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. La Borsa di Martinsicuro (Teramo), è prolungata al 27 giugno 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 17 novembre 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Acciaierie di Pisogne, in liquidazione, con sede e stabilimento in Pisogne (Brescia), è prolungata al 31 gennaio 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 23 novembre 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta M.T.T. S.p.a. con sede in Massazza (Vercelli), è prolungata al 20 giugno 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, comma quinto, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 25 novembre 1982 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Landis & Gyr, divisione sud, con sede e stabilimento in Salerno, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 27 settembre 1982 al 27 marzo 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 29 novembre 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla società Lito a r.l., con sede e stabilimento in Rastignano (Bologna), è prolungata al 16 novembre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 30 novembre 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla società Lito a r.l., con sede e stabilimento in Rastignano (Bologna), è prolungata al 14 febbraio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 13 dicembre 1982 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Giconf di Filottrano (Ancona), è prolungata al 9 novembre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 14 dicembre 1982 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Giconf di Filottrano (Ancona), è prolungata al 7 febbraio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 17 dicembre 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta S.p.a. Paramatti vernici, con sede in Milano e stabilimento in Greggio (Vercelli), è prolungata al 31 maggio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, comma quinto, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 18 dicembre 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta S.p.a. Paramatti vernici, con sede in Milano e stabilimento in Greggio (Vercelli), è prolungata al 31 agosto 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, comma quinto, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 17 dicembre 1982 in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Cusina Piemonte di Torino - Unità mensa aziendale c/o stabilimenti Ferriere e Bonafaus di Torino della S.p.a. Texsid, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 24 novembre 1980 al 24 maggio 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 28 giugno 1983 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Cusina Piemonte di Torino - Unità mensa aziendale c/o stabilimenti Ferriere e Bonafaus di Torino della S.p.a. Texsid, è prolungata al 23 agosto 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, comma quinto, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 29 giugno 1983 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Cusina Piemonte di Torino - Unità mensa aziendale c/o stabilimenti Ferriere e Bonafaus di Torino della S.p.a. Texsid, è prolungata al 23 novembre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, comma quinto, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 13 gennaio 1983 in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta D.A.R.M.A. S.a.s. di Como - Unità operativa c/o mensa aziendale, stabilimento di Rovereto della Grundig elettronica S.p.a., è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 16 aprile 1981 al 17 ottobre 1981 limitatamente alle giornate in cui nel detto periodo vi è stato l'intervento della Cassa integra-

zione guadagni ordinaria o straordinaria presso l'impresa industriale in cui viene svolto il servizio mensa. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 15 gennaio 1983 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.n.c. Pietro Giurlani, con sede in Lucca e stabilimento di S. Minato (Pisa), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 14 maggio 1982 al 7 novembre 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 7 maggio 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Crezar, con sede e stabilimento in Cassano d'Adda (Milano), è prolungata al 3 luglio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 21 gennaio 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Crezar, con sede e stabilimento in Cassano d'Adda (Milano), è prolungata al 9 gennaio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 22 gennaio 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Crezar, con sede e stabilimento in Cassano d'Adda (Milano), è prolungata al 6 aprile 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 2 febbraio 1983 in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta O.M.S.A.T. S.p.a., con sede in Torino e stabilimento a Moncalieri (Torino), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 15 maggio 1982 al 14 novembre 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 15 febbraio 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Standa, con sede in Milano, è prolungata al 5 marzo 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 15 febbraio 1983 in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Tiba S.p.a. di Castellanza (Varese), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 29 giugno 1981 al 27 dicembre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 18 febbraio 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cartiera dell'Ania di Barga (Lucca), è prolungata al 22 agosto 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 18 febbraio 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Delta Diffusion S.r.l., con sede e stabilimento in S. Maria Nuova (Ancona), è prolungata al 27 marzo 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 febbraio 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Delta Diffusion S.r.l., con sede e stabilimento in S. Maria Nuova (Ancona), è prolungata al 27 giugno 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 febbraio 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. T.S.R. - Telemanipolatori sostanze radioattive di Castelbolognese (Ravenna), è prolungata al 2 marzo 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 25 febbraio 1983 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Wierer, stabilimento di Bertinoro (Forlì), già Cementegola S.p.a., che versino nelle ipotesi di cui al primo comma degli articoli 16 e 17 della legge 23 aprile 1981, n. 155, è disposta l'ammissione al beneficio del trattamento di pensionamento anticipato previsto dai citati articoli, nel periodo dal 7 luglio 1982 al 31 dicembre 1982.

Con decreto ministeriale 10 marzo 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Emmesei diffusione, con sede in Ascoli Piceno, è prolungata al 25 aprile 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 10 marzo 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Enny di Cerreto Guidi (Firenze), è prolungata al 1° maggio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 marzo 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Enny di Cerreto Guidi (Firenze), è prolungata al 31 ottobre 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 24 marzo 1983 in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Gutter S.p.a., in amministrazione controllata, con sede e stabilimento in Milano è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 2 agosto 1982 al 30 gennaio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

(5106)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 171

Corso dei cambi del 1° settembre 1983 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA .	1604,550	1604,550	1604,65	1604,550	1604,50	1614,50	1604,450	1604,550	1604,550	1604,55
Marco germanico .	596,980	596,980	597,03	596,980	597,02	596,60	597,100	596,980	596,980	596,98
Franco francese	198,340	198,340	198,30	198,340	198,30	198,15	198,320	198,340	198,340	198,35
Fiorino olandese .	533,930	533,930	534 —	533,930	533,67	533,34	533,950	533,930	533,930	533,92
Franco belga .	29,693	29,693	29,70	29,693	29,68	29,664	29,692	29,693	29,693	29,69
Lira sterlina .	2409,200	2409,200	2410 —	2409,200	2409,95	2409,65	2410,500	2409,200	2409,200	2409,20
Lira irlandese	1878,300	1878,300	1877 —	1878,300	1876,46	1875,40	1877 —	1878,300	1878,300	—
Corona danese	165,950	165,950	166 —	165,950	165,93	165,80	165,940	165,950	165,950	165,95
E.C.U. .	1360,500	1360,500	1360,50	1360,500	1359,59	1359,55	1360,500	1360,500	1360,500	1360,50
Dollaro canadese	1301,500	1301,500	1301 —	1301,500	1301,57	1308,20	1301,250	1301,500	1301,500	1301,50
Yen giapponese .	6,522	6,522	6,53	6,522	6,525	6,54	6,523	6,522	6,522	6,52
Franco svizzero .	735,700	735,700	736,18	735,700	735,60	736,25	735,300	735,700	735,700	735,70
Scellino austriaco .	84,940	84,940	84,95	84,940	84,94	84,88	84,952	84,940	84,940	84,94
Corona norvegese .	214,470	214,470	214,50	214,470	214,21	214,46	214,400	214,470	214,470	214,46
Corona svedese .	202,880	202,880	202,80	202,880	202,85	203,336	202,900	202,880	202,880	202,86
FIM .	279,610	279,610	279,75	279,610	279,52	279,50	279,750	279,610	279,610	—
Escudo portoghese	12,850	12,850	12,92	12,850	12,88	12,92	12,850	12,850	12,850	12,85
Peseta spagnola	10,546	10,546	10,56	10,546	10,54	10,55	10,550	10,546	10,546	10,54

Media dei titoli del 1° settembre 1983

Titolo	Quotazione
Rendita 5 % 1935 .	40,900
Redimibile 5,50 % (Edilizia scolastica) 1969-84 .	99,775
» 6 % » » 1970-85 .	86,575
» 6 % » » 1971-86 .	83,200
» 6 % » » 1972-87 .	78,700
» 9 % » » 1975-90 .	76,500
» 9 % » » 1976-91 .	75,900
» 10 % » » 1977-92 .	78,050
» 12 % (Beni Esteri 1980) .	75,325
» 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	72,825
Certificati di credito del Tesoro 1975-85 10 % . .	91,325
» » » 1-4-1981/86 16 % .	96 —
» » » 1-6-1981/86 16 % .	96 —
» » » 1-8-1982/84 19 % .	100,375
» » » Ind. 1-10-1980/83 .	100,125
» » » » 1-10-1981/83 .	100,025
» » » » 1-11-1981/83 .	100,300
» » » » 1-12-1981/83 .	100,500
» » » » 1- 3-1981/84 .	100,150
» » » » 1- 4-1981/84 .	100,350
» » » » 1- 6-1981/84 .	99,975
» » » » 1- 1-1982/84 .	100,175
» » » » 1- 3-1982/84 .	100,200
» » » » 1- 5-1982/84 .	100 —
» » » » 1- 6-1982/84 .	99,975
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 7-1982/84 .	99,975
» » » » 1- 8-1982/84 .	99,850
» » » » 1- 9-1982/84 .	99,950
» » » » 1-10-1982/84 .	99,675
» » » » 1-11-1982/84 .	99,975
» » » » 1-12-1982/84 .	99,775
» » » » 1- 1-1983/85 .	99,725
» » » » 1- 1-1982/86 .	100,025
» » » » 1- 3-1982/86 .	100,050
» » » » 1- 5-1982/86 .	100,050
» » » » 1- 6-1982/86 .	100,075
» » » » 1- 7-1982/86 .	100,025
» » » » 1- 8-1982/86 .	100 —
» » » » 1- 9-1982/86 .	99,900
» » » » 1-10-1982/86 .	99,750
» » » » 1-11-1982/86 .	100,025
» » » » 1-12-1982/86 .	99,925
» » » » 1- 1-1983/87 .	99,825
Buoni Tesoro Pol. 12 % 1-10-1983 .	99,625
» » » 12 % 1- 1-1984 .	98,600
» » » 12 % 1- 4-1984 .	97,300
» » » 18 % 1- 4-1984 .	100,625
» » » 12 % 1-10-1984 .	95,225
» » » 18 % 1- 1-1985 .	100,800
» » Nov. 12 % 1-10-1987 .	85,400
Certificati credito Tesoro E.C.U. 22- 2-1982/89 14 %	103,700
» » » » 22-11-1982/89 13 %	101,075

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 1° settembre 1983

Valuta	Cambio
Dollaro USA .	1604,500
Marco germanico .	597,040
Franco francese	198,330
Fiorino olandese . .	533,940
Franco belga .	29,692
Lira sterlina .	2409,850
Lira irlandese .	1877,650
Corona danese	165,945
E.C.U. .	1360,500
Dollaro canadese	1301,375
Yen giapponese .	6,522
Franco svizzero .	735,500
Scellino austriaco .	84,946
Corona norvegese .	214,435
Corona svedese .	202,890
FIM	279,680
Escudo portoghese	12,850
Peseta spagnola	0,548

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA DIFESA

Concorso, per titoli e per esami, per la nomina di un tenente di vascello in servizio permanente effettivo, direttore del Corpo musicale della Marina militare.

IL MINISTRO DELLA DIFESA

Vista la legge 8 luglio 1926, n. 1178, e successive modificazioni, concernente l'ordinamento della Marina militare;
Vista la legge 18 dicembre 1952, n. 2386, relativa al riordinamento dei ruoli, quadri organici degli ufficiali della Marina militare, e successive modificazioni;
Visto il decreto presidenziale 24 giugno 1954, n. 368, concernente le norme per la presentazione dei documenti nei concorsi per le carriere statali;
Vista la legge 23 febbraio 1956, n. 116, concernente le norme per la nomina a sottotenente del Corpo equipaggi militari marittimi (CEEM) direttore del Corpo musicale della Marina militare;
Vista la legge 20 dicembre 1977, n. 965, che, nello stabilire nuove norme sul reclutamento, sullo stato giuridico e sull'avanzamento dell'ufficiale maestro direttore delle bande musicali dell'Esercito, dell'Aeronautica, dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza, del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e del Corpo musicale della Marina, ha disposto che al vincitore del concorso per la nomina a maestro direttore del Corpo musicale della Marina è conferito il grado di tenente di vascello;
Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312, relativa al nuovo assetto retributivo-funzionale del personale civile e militare dello Stato;
Visto il decreto presidenziale in data 18 marzo 1983, n. 290, concernente i programmi e le modalità delle prove d'esame, i criteri di valutazione dei titoli e la composizione della commissione giudicatrice dei concorsi per la nomina del tenete di vascello in servizio permanente effettivo, direttore del Corpo musicale della Marina militare;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per titoli e per esami, per la nomina di un tenente di vascello in servizio permanente effettivo, direttore del Corpo musicale della Marina militare.
Gli esami del concorso constano di tre prove scritte, una prova pratica e una prova orale.
Il concorso avrà luogo nella località e alla data che saranno determinate con successivo provvedimento e comunicate, in tempo utile, con avviso personale, ai concorrenti.

Art. 2.

Potranno essere ammessi al concorso i cittadini italiani in possesso del diploma di composizione o di strumentazione per banda rilasciato da un Conservatorio musicale governativo o pareggiato, che abbiano compiuto il venticinquesimo e non superato il quarantesimo anno di età alla data di scadenza del termine stabilito dal successivo art. 5 del presente bando, per la presentazione della domanda. Il limite stesso è elevato a 45 anni per gli appartenenti ai corpi e alle bande musicali.

Art. 3.

I concorrenti devono, inoltre, soddisfare alle seguenti condizioni:

a) essere cittadini italiani col godimento dei diritti civili;
b) risultare di buona condotta pubblica e privata;
c) aver prestato servizio militare;
d) avere l'attitudine fisica richiesta per il servizio incondizionato militare marittimo, nonché le qualità psico-attitudinali richieste per l'arruolamento quale ufficiale della Marina militare in servizio permanente effettivo.

Art. 4.

L'attitudine fisica richiesta è quella risultante dall'« Elenco delle imperfezioni e delle infermità che sono causa di non idoneità al servizio militare », approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 maggio 1964, n. 496, integrato dai seguenti particolari

a) dati somatici: la statura non deve essere inferiore a m 1,63; statura, perimetro toracico e peso corporeo devono essere tra loro in conveniente rapporto così da dare sicuro affidamento dell'indice di robustezza armonica del soggetto;

b) potere visivo: visus complessivo non inferiore a 14/10 con non meno di 6/10 per l'occhio peggiore, dopo aver corretto con lenti ben tollerate il vizio di rifrazione che non dovrà superare:

4 diottrie per miopia;
5 diottrie per ipermetropia; se vi è astigmatismo non deve essere di grado tale che miopia ed ipermetropia totale superino rispettivamente 4 e 5 diottrie nel meridiano peggiore;
3 diottrie per anisometropia sferica o astigmatica, purché siano presenti la fusione e la visione binoculare.

Senso cromatico normale, da accertare con tavole pseudoisocromatiche.

Sono causa di inidoneità tutte le malattie dell'occhio e degli annessi manifestamente croniche o di lunga durata o di incerta cura, nonché gli strabismi manifesti;

c) esame otorinolaringoiatrico: è richiesta una completa integrità anatomica e funzionale dell'apparato otorinolaringoiatrico.

L'acuità auditiva audiometricamente valutata su ciascun orecchio non dovrà di massima presentare sulla soglia media normale perdite superiori a 20 db per le frequenze da 250 a 4000 Hz ed a 30 db per le frequenze più elevate; essa dovrà comunque essere tale da consentire il corretto ascolto della voce bisbigliata alla distanza di cinque metri.

Sono causa d'inabilità, tra l'altro:

tutte le malattie organiche anche di un solo orecchio ed i loro esiti che compromettano l'integrità dell'organo;
le imperfezioni e gli esiti di malattie croniche del rinofaringe che inducano gravi deformità o disturbi funzionali;
i disturbi della parola, anche se lievi (balbuzie, dislalia, disartria).

L'accertamento dell'attitudine psichica e fisica sarà effettuato da apposite commissioni della Marina militare. Contro il risultato dei predetti accertamenti non sono ammessi ricorsi, né domande di visite superiori.

Art. 5.

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta da bollo da L. 3.000, secondo l'allegato schema, firmata dal concorrente, dovrà pervenire al Ministero della difesa - Direzione generale per il personale militare della Marina - 1ª Divisione, entro e non oltre sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La domanda, oltre al nome e al cognome del candidato, dovrà contenere le seguenti indicazioni e dichiarazioni:

a) la data, il luogo di nascita ed il luogo di residenza attuale del candidato;

b) il possesso della cittadinanza italiana;

c) il comune ove il candidato è iscritto nelle liste elettorali ovvero i motivi della non iscrizione e della cancellazione dalle liste medesime;

d) le eventuali condanne penali riportate e gli eventuali procedimenti penali in corso;

e) il titolo di studio;

f) la posizione nei riguardi del servizio militare;

g) preciso recapito e indirizzo della famiglia con l'obbligo di notificare le successive eventuali variazioni.

Alla domanda deve essere unita una fotografia, formato tessera, a mezzo busto, su fondo bianco e di data recente.

Tale fotografia deve essere applicata su carta da bollo da L. 3.000 sulla quale il candidato deve apporre la propria firma.

Le firme sulla domanda ed in calce alla fotografia e la fotografia stessa debbono essere autenticate da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale essi prestano servizio.

Art. 6.

In allegato alla domanda, i concorrenti, ai fini della valutazione dei titoli per l'ammissione alle prove scritte di esame, devono presentare i seguenti documenti:

a) una propria composizione per orchestra o per voci o voce e orchestra, con annessa riduzione per pianoforte (o pianoforte e canto);

b) una propria composizione per banda con annessa riduzione per pianoforte;

c) una trascrizione per banda di un pezzo (di autore noto) scritto originariamente per pianoforte od organo, accompagnandola con un esemplare del testo originale;

d) uno statino dei punti riportati nelle singole materie nel conseguimento del diploma di composizione o di istrumentazione per banda;

e) ogni altro documento ritenga utile per comprovare la sua perizia artistica.

Art. 7.

Non saranno ammessi al concorso i candidati che avranno fatto pervenire la domanda con la fotografia e con i documenti di cui al precedente art. 6 del presente bando, dopo il termine indicato nell'art. 5.

L'amministrazione si riserva la facoltà di concedere ulteriore termine per la regolarizzazione dei documenti presentati, che non fossero conformi alle prescrizioni del bando.

Il Ministro della difesa può escludere dal concorso, con decreto motivato, quei concorrenti che non risultassero in possesso di uno dei requisiti richiesti.

Art. 8.

I programmi di esame sono quelli risultanti dal decreto presidenziale 18 marzo 1983, n. 290, e riportati in allegato al presente decreto.

La commissione giudicatrice è nominata con successivo decreto ed è costituita in conformità delle norme contenute nell'art. 5 del suddetto decreto presidenziale.

Art. 9.

Alle prove scritte di esame sono ammessi a partecipare i candidati ai quali la commissione giudicatrice abbia assegnato, ai sensi dell'art. 6 del decreto presidenziale riportato in allegato un punto non inferiore a dodici ventesimi per il complesso delle qualità professionali risultanti dai titoli presentati dai candidati medesimi.

Sono ammessi alla prova pratica i candidati che in ciascuna delle tre prove scritte abbiano riportato un punto non inferiore a dodici ventesimi e una media complessiva di almeno quattordici ventesimi.

Alla prova orale sono ammessi i candidati che, nella prova pratica, abbiano riportato un punto non inferiore a quattordici ventesimi.

Consegue l'idoneità nella prova orale il concorrente che riporta un voto finale non inferiore a dodici ventesimi.

Art. 10.

La graduatoria degli idonei è formata dalla commissione esaminatrice sommando il punteggio conseguito nella valutazione dei titoli, la media aritmetica dei punti riportati nelle prove scritte, il punto riportato nella prova pratica ed il voto riportato nella prova orale.

A parità di merito saranno osservate le norme di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive disposizioni in materia.

A tal fine, i concorrenti che supereranno le prove orali dovranno far pervenire al Ministero della difesa - Direzione generale per il personale militare della Marina - 1ª Divisione, nel termine perentorio di dieci giorni da quello della comunicazione, i documenti prescritti in regola col bollo e debitamente legalizzati, per dimostrare gli eventuali titoli di precedenza o di preferenza nella nomina.

Art. 11.

Il candidato utilmente collocato in graduatoria, sarà invitato dal Ministero a far pervenire, entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data della lettera di comunicazione i seguenti documenti in carta legale e debitamente legalizzati:

1) certificato di cittadinanza italiana;

2) certificato di godimento dei diritti politici;

3) estratto del registro degli atti di nascita (non certificato di nascita);

4) certificato di stato libero; se trattasi di ammogliato, di stato di famiglia;

5) certificato generale del casellario giudiziale, rilasciato dalla cancelleria del tribunale nella cui circoscrizione è compreso il luogo di residenza del candidato;

6) certificato di carichi pendenti, rilasciato dalla pretura e dalla procura della Repubblica competenti per residenza del candidato;

7) documento attestante la posizione militare del concorrente (copia dello stato di servizio o estratto matricolare, per gli ufficiali; copia del foglio matricolare o estratto del foglio matricolare per i sottufficiali ed i militari);

8) originale o copia autenticata ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, di uno dei titoli di studio indicati nel precedente art. 2.

I documenti indicati ai numeri 1), 2), 4), 5) e 6) dovranno essere di data non anteriore di tre mesi a quella della comunicazione di cui al primo comma del presente articolo.

I concorrenti ufficiali di complemento in servizio temporaneo o impiegati dello Stato di ruolo in servizio, sono esonerati dall'obbligo di presentare i documenti di cui ai numeri 1), 2), 5) e 6) salvo l'obbligo di dimostrare, con apposito documento rilasciato dalla competente autorità, l'attuale posizione d'ufficiale o impiegato in servizio.

Non è ammesso fare riferimento ai documenti presentati presso altre amministrazioni dello Stato.

L'amministrazione si riserva la facoltà di concedere un ulteriore termine per la regolarizzazione dei documenti presentati, che non fossero conformi alle prescrizioni del bando.

Art. 12.

Per ottenere la nomina a tenente di vascello in servizio permanente effettivo direttore del Corpo musicale della Marina militare, il vincitore dovrà vincolarsi ad una ferma volontaria di anni sei a decorrere dalla nomina stessa.

Art. 13.

Copia della presente notificazione con i programmi di esame, le modalità delle prove di esame, i criteri di valutazione dei titoli e la composizione della commissione giudicatrice, annessi, potranno essere richiesti al Ministero della difesa - Direzione generale per il personale militare della Marina - 1ª Divisione - Roma.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 4 luglio 1983

Il Ministro: LAGORIO

Registrato alla Corte dei conti, addì 31 *agosto* 1983
Registro n. 32 *Difesa, foglio n.* 19

ALLEGATO 1

PROGRAMMI, MODALITA' NELLE PROVE DI ESAME, CRITERI DI VALUTAZIONE DEI TITOLI E COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE DEI CONCORSI PER LA NOMINA A TENENTE DI VASCELLO IN SERVIZIO PERMANENTE EFFETTIVO DIRETTORE DEL CORPO MUSICALE DELLA MARINA MILITARE.

(Decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 1983, n. 290)

Art. 1.

La nomina a tenente di vascello in servizio permanente effettivo del Corpo equipaggi militari marittimi, direttore del Corpo musicale della Marina militare è conferita in seguito a concorso per titoli ed esami. Gli esami constano di tre prove scritte, di una prova pratica e di una prova orale.

Art. 2.

Le prove scritte consistono nei seguenti tre lavori su temi dati dalla commissione esaminatrice:

a) prima prova: sviluppo su due o più pentagrammi, quale guida strumentale, di una marcia militare, funebre, eroica, trionfale;

b) seconda prova: composizione di una fuga a quattro voci;

c) terza prova: riduzione per banda di un brano di musica composto originariamente per pianoforte od organo.

Per lo svolgimento dei lavori relativi a ciascuna delle tre prove sono assegnate diciotto ore.

Dopo le prime otto ore i candidati possono chiedere di sospendere le prove per un periodo massimo di due ore da trascorrere in apposito locale sotto la vigilanza del personale addetto a tale compito e con l'obbligo di non comunicare in alcun modo tra di loro. Il tempo a disposizione per lo svolgimento delle prove scritte è prorogato, per coloro che fruiscono della sospensione, di un tempo pari a quello durante il quale le prove sono state sospese.

Art. 3.

La prova pratica consiste nella concertazione e direzione di un pezzo per banda.

La durata massima è stabilita in un'ora.

Il pezzo da concertare e dirigere è estratto a sorte dal candidato da un'urna contenente un numero di titoli di brani musicali corrispondenti al doppio dei concorrenti chiamati a sostenere la prova in ogni seduta ed è dato in preventiva visione al candidato, introdotto nella sala d'esame, per un congruo periodo di tempo stabilito dalla commissione esaminatrice.

Art. 4.

La prova orale consiste in interrogazioni:

a) sulla organizzazione di complessi bandistici e di fanfare e sul loro sviluppo storico;

b) sulla tecnica degli strumenti di banda.

Il tempo massimo stabilito per la prova orale è di trenta minuti.

Art. 5.

La commissione esaminatrice è nominata dal Ministro della difesa ed è composta:

a) da un ufficiale ammiraglio di qualsiasi Corpo della Marina militare, presidente;

b) da quattro membri tecnici di cui:

un professore della scuola di composizione presso un conservatorio di musica statale o pareggiato;

un direttore d'orchestra;

due maestri specializzati nella tecnica per banda.

Le funzioni di segretario sono disimpegnate da un impiegato della carriera direttiva amministrativa del Ministero della difesa della settima qualifica funzionale.

Art. 6.

La commissione esaminatrice, sulla base di criteri preventivamente determinati e analiticamente descritti in apposito verbale, procederà alla valutazione dei titoli, tenendo presente che all'insieme dei titoli di ciascun candidato non può essere attribuito un punteggio complessivo superiore a venti.

Sono ammessi agli esami i candidati che abbiano conseguito, nella valutazione dei titoli, un punteggio complessivo non inferiore a 12/20 (dodici ventesimi).

Per ciascuna prova di esame ogni membro della commissione esaminatrice attribuisce al concorrente un punto di merito da zero a venti; la somma dei punti attribuiti da ciascun membro divisa per il numero dei membri costituisce il punto di merito della prova.

Consegue l'idoneità nell'esame scritto il concorrente che riporta in ciascuna prova dell'esame un punto non inferiore a 12/20 (dodici ventesimi) e una media complessiva di almeno 14/20 (quattordici ventesimi).

Consegue l'idoneità nell'esame pratico il concorrente che riporta nella prova pratica un punto non inferiore a 14/20 (quattordici ventesimi).

Consegue l'idoneità nella prova orale il concorrente che riporta un voto finale non inferiore a 12/20 (dodici ventesimi).

La graduatoria degli idonei è formata dalla commissione esaminatrice sommando il punteggio conseguito nella valutazione dei titoli, la media aritmetica dei punti riportati nelle prove scritte, il punto riportato nella prova pratica e il voto riportato nella prova orale.

Art. 7.

A parità di merito saranno osservate le norme di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive disposizioni in materia.

Modello di domanda
(su carta da bollo da L. 3.000)

Al Ministero della difesa - Direzione generale per il personale militare della Marina - 1ª Divisione reclutamento 1ª sezione - 00100 Roma

Io sottoscritto . . . .
nato a . . . . . . (provincia di . . . . .)
il . . . . appartenente al distretto militare di . . .
residente a (1) . . . . . (provincia di . . . . .)
via . . . . n. . . chiedo di essere ammesso al concorso, per titoli e per esami, per la nomina del tenente di vascello in servizio permanente effettivo direttore del Corpo musicale della Marina militare, di cui alla *Gazzetta Ufficiale* n. 244 del 6 settembre 1983.

All'uopo dichiaro sotto la mia responsabilità:

di essere cittadino italiano;

di essere celibe (o ammogliato con o senza prole, o vedovo con o senza prole);

di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . (2) . . . .

di non aver riportato condanne penali, né di avere procedimenti penali in corso (3);

di essere in possesso del seguente titolo di studio . . . . . . conseguito presso il Conservatorio musicale governativo (pareggiato) di . . . . . . nell'anno scolastico . . . . . . sessione . . . . con la votazione . . . .;

di trovarmi nella seguente posizione militare (4) . . .

Allego, giusta art. 6 del bando di concorso, i seguenti documenti:

a) mia composizione per orchestra (o per voce o voci e orchestra), con annessa riduzione per pianoforte (o pianoforte e canto);

b) mia composizione per banda con annessa riduzione per pianoforte;

c) mia trascrizione per banda di . . . . del maestro . . . . scritto originariamente per pianoforte (od organo). Allego un esemplare del testo originale;

d) un certificato in bollo da L. 700 rilasciato dal conservatorio musicale governativo (o pareggiato) di . . . . . in cui sono indicati i voti riportati nelle singole materie nel conseguimento del diploma di composizione (o di istrumentazione) per banda;

e) (elencare documenti che eventualmente si presenta per meglio comprovare la perizia artistica).

Allego, inoltre, una fotografia, applicata su carta da bollo da L. 3.000, con firma autenticata.

Data, ...

Firma . . . .
(per esteso, cognome e nome leggibile)

Visto, per l'autenticità della firma (5) . . . . . .

---

(1) Luogo di residenza; qualora la residenza della famiglia del concorrente non corrisponda con la residenza del concorrente stesso, occorre precisare anche il recapito della famiglia.

(2) In caso di non iscrizione o cancellazione, indicare i motivi.

(3) In caso contrario indicare le eventuali condanne o denunce riportate, la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria competente.

(4) Indicare in quale Arma o Corpo l'aspirante ha soddisfatto gli obblighi di leva.

(5) Firma del segretario comunale del comune di residenza del concorrente, o di un notaio. Per i candidati dipendenti statali è sufficiente il visto del capo ufficio e per i militari in servizio è sufficiente il visto dell'ufficiale alla certificazione.

(4513)

Concorso, per titoli ed esami, per la nomina di sei tenenti in servizio permanente effettivo del Corpo veterinario

IL MINISTRO DELLA DIFESA

Vista la legge 18 dicembre 1964, n. 1414, sul reclutamento degli ufficiali dell'Esercito, e successive modificazioni;

Vista la legge 20 settembre 1980, n. 574, sull'unificazione e riordinamento dei ruoli normali, speciali e di complemento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, che approva il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, che detta norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15, recante norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione di firme;

Visto l'art. 12, ultimo comma, della legge 2 aprile 1968, n. 482;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, concernente il riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Vista la legge 22 ottobre 1973, n. 678, recante modifiche alle norme sul reclutamento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 febbraio 1976, registrato alla Corte dei conti il 7 maggio 1976, registro n. 11 Difesa, foglio n. 80, con il quale sono stati stabiliti i titoli di studio validi per l'ammissione ai corsi dell'Accademia militare dell'Esercito ed ai concorsi per la nomina ad ufficiale in servizio permanente nei ruoli dell'Esercito;

Visto il decreto ministeriale 1° aprile 1976, registrato alla Corte dei conti l'11 maggio 1976, registro n. 11 Difesa, foglio n. 182, con il quale sono stati stabiliti, tra l'altro, i titoli di studio validi per l'ammissione ai concorsi per la nomina ad ufficiale in servizio permanente nei ruoli dell'Esercito;

Vista la legge 11 luglio 1978, n. 382, concernente norme di principio sulla disciplina militare;

Vista la legge 9 febbraio 1963, n. 66, concernente l'ammissione della donna ai pubblici uffici ed alle professioni;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per titoli ed esami, per la nomina di sei tenenti in servizio permanente effettivo del Corpo veterinario.

Art. 2.

Possono partecipare al concorso i cittadini italiani di sesso maschile, compresi gli ufficiali in servizio permanente sia del ruolo normale che del ruolo speciale unico e di complemento, nonchè i sottufficiali e militari di truppa in servizio o in congedo di qualsiasi Arma o Corpo, che siano in possesso del diploma di abilitazione all'esercizio della professione di veterinario e che alla data del 31 dicembre 1983 non abbiano superato il trentaduesimo anno di età.

Gli aumenti dei limiti di età previsti dalle vigenti disposizioni di legge per l'ammissione ai pubblici impieghi non si cumulano con detto limite di età.

I candidati dovranno, inoltre, essere riconosciuti in possesso dell'idoneità fisio-psico-attitudinale al servizio militare quali ufficiali in servizio permanente.

La statura minima richiesta è di m 1,60 da accertarsi con le modalità prescritte dal successivo art. 6.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta bollata secondo lo schema riportato nell'allegato 2 al presente decreto, dovranno essere indirizzate al Ministero della difesa - Direzione generale per gli ufficiali dell'Esercito.

Esse dovranno essere presentate o fatte pervenire, entro il termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica al comando del distretto militare cui i concorrenti sono effettivi oppure, se in servizio militare, al comando del reparto ed ente dal quale dipendono.

I concorrenti residenti all'estero potranno, nel termine suddetto, presentare la domanda alla competente autorità diplomatica o consolare.

Il candidato dovrà dichiarare nella domanda:

la data ed il luogo di nascita;

il possesso della cittadinanza italiana;

il comune d'iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

le eventuali condanne penali riportate;

la sua posizione militare;

l'indirizzo. Ogni variazione che venga a verificarsi durante l'espletamento del concorso dovrà essere segnalata direttamente e nel modo più celere al Ministero della difesa - Direzione generale per gli ufficiali dell'Esercito ed al comando del reparto od ente cui il concorrente ha presentato domanda;

lo stato civile con generalità complete, se coniugato, della consorte ed indirizzo della di lei famiglia di origine. Ogni variazione dello stato civile che venga a verificarsi durante lo svolgimento del concorso dovrà essere segnalata tempestivamente al Ministero della difesa - Direzione generale per gli ufficiali dell'Esercito ed al comando del reparto od ente cui il concorrente ha presentato la domanda;

l'eventuale possesso dei requisiti che diano luogo all'applicazione dei benefici previsti dal successivo art. 12.

La firma in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante (o dalla competente autorità diplomatica o consolare se il concorrente risiede all'estero).

Se l'aspirante è in servizio militare la di lui firma dovrà essere autenticata dal comandante del reparto od ente dal quale egli dipende.

La data di presentazione della domanda risulta dal bollo d'ufficio o da dichiarazione del comandante del reparto od ente presso il quale il concorrente è in forza.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine sopra indicato. A tale fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Art. 4.

I concorrenti dovranno produrre a corredo della domanda i seguenti documenti:

a) certificato della segreteria della competente università in carta bollata, dal quale risultino le votazioni riportate nei singoli esami sostenuti durante i corsi universitari, nonchè il voto finale conseguito nell'esame di laurea in medicina veterinaria;

b) diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di medico veterinario. In luogo del diploma originale potrà essere prodotta copia notarile di esso redatta su carta bollata. Il concorrente, qualora non si trovi in possesso del diploma originale di abilitazione, potrà produrre, in sua vece, un certificato della competente università, in carta bollata, attestante la conseguita abilitazione;

c) tutti quei titoli di studio, scientifici o di carriera che il concorrente credesse produrre.

Tali titoli dovranno essere posseduti alla data di scadenza del termine previsto per la presentazione della domanda di ammissione al concorso.

Art. 5.

Il Ministro della difesa può, con provvedimento motivato, escludere in ogni momento dal concorso qualsiasi candidato che non venisse ritenuto in possesso dei requisiti prescritti.

Art. 6.

L'idoneità fisica dei concorrenti al servizio militare sarà accertata mediante visita medico-collegiale presso l'ospedale militare o il centro medico legale militare della sede del comando di regione militare nel cui territorio è dislocato il reparto o ente di appartenenza o il distretto militare di residenza nonchè presso l'ospedale militare di Cagliari (per i residenti in Sardegna).

La commissione per detta visita medico-collegiale sarà composta dal direttore dell'ospedale o del centro medico legale (presidente) e da due ufficiali medici in servizio permanente (membri), dei quali uno potrà essere subalterno.

Per i concorrenti residenti in Sardegna la commissione sarà costituita da un ufficiale medico superiore in servizio permanente (presidente) delegato dal direttore dell'ospedale militare di Cagliari e da due ufficiali medici, possibilmente in servizio permanente (membri), dei quali uno potrà essere subalterno.

Il giudizio sarà comunicato agli interessati seduta stante e, in caso di accettazione, il relativo verbale sarà subito trasmesso al Ministero.

Per i concorrenti residenti all'estero, le ambasciate, legazioni o consolati generali equiparati a legazioni designeranno per la visita due medici fiduciari cui spetta il compito di redigere e sottoscrivere il relativo verbale, che deve essere vistato dalle predette autorità.

Le visite di appello per gli aspiranti che non accettino il giudizio di non idoneità saranno effettuate presso il comando dei servizi sanitari del comando di regione militare da parte di una commissione composta dal direttore di sanità del comando stesso (presidente) e da due ufficiali medici superiori in servizio permanente (membri), esclusi quelli che eventualmente avessero fatto parte della prima commissione.

Per i concorrenti in Sardegna la visita di appello dovrà essere praticata da una commissione medica presieduta dal direttore dell'ospedale militare di Cagliari.

Il giudizio di appello per i concorrenti residenti all'estero sarà devoluto ad apposita commissione nominata dal Ministero della difesa - Ufficio del capo del Corpo sanitario dell'Esercito.

I concorrenti dichiarati inabili anche nella visita di appello o che ad essa abbiano rinunciato saranno eliminati dal concorso.

In ogni caso il Ministero si riserva la facoltà di far sottoporre i candidati a visita medica presso il collegio medico legale.

Art. 7.

Gli aspiranti dichiarati fisicamente idonei verranno sottoposti agli accertamenti per essere riconosciuti in possesso della idoneità psico-attitudinale al servizio militare incondizionato quali ufficiali in servizio permanente effettivo.

Detti accertamenti saranno effettuati, a cura di un gruppo selettore nominato dal Ministero, presso la Scuola truppe corazzate di Caserta.

Il giudizio riportato negli accertamenti psicologici è definitivo e pertanto i candidati giudicati non idonei saranno eliminati dal concorso.

Art. 8.

Alle visite mediche, agli accertamenti psico-attitudinali ed agli esami i concorrenti dovranno esibire la carta d'identità o altro documento di riconoscimento munito di fotografia rilasciato da un'amministrazione dello Stato.

Art. 9.

Con successivo decreto ministeriale sarà nominata una commissione per la valutazione dei titoli e per gli esami così composta:

dal maggior generale veterinario, ispettore del Corpo veterinario militare, presidente;

da quattro ufficiali veterinari in servizio permanente di grado non inferiore a tenente colonnello, membri;

da un ufficiale superiore in servizio permanente o da un funzionario civile appartenente alla carriera direttiva amministrativa, segretario senza diritto a voto.

Art. 10.

Per stabilire il voto da assegnare a ciascun candidato per i titoli di studio, scientifici e di carriera, ogni componente la commissione disporrà di 30 punti.

Non saranno ammessi alle prove di esame quei candidati che nella valutazione dei titoli di studio, scientifici e di carriera non avranno riportato una votazione di almeno 18/30.

Ogni componente la commissione giudicatrice disporrà di 30 punti per ogni prova di esame (scritta, orale e pratiche), ed ai candidati sarà assegnato come punto di merito in ogni singola prova la media aritmetica espressa in trentesimi dei punti a questa attribuita.

Alla fine degli esami le votazioni ottenute nelle quattro prove saranno sommate e la somma sarà divisa per quattro per avere il punto di esame.

Al punto di esame è attribuito il coefficiente 5, al punto di valutazione dei titoli il coefficiente 1.

Per stabilire il punto di graduatoria, si moltiplicherà il punto di esame per il coefficiente 5, il prodotto ottenuto sarà sommato al punto di valutazione dei titoli ed il risultato ottenuto da tale somma sarà diviso per 6.

Per ottenere l'idoneità al concorso sarà necessario che i candidati abbiano riportato in ciascuna prova di esame una votazione non inferiore a 18/30 e, come punto di graduatoria finale, una media non inferiore a 21/30.

I candidati che in una prova di esame abbiano riportato una votazione inferiore a 18/30 perderanno il diritto a sostenere le altre.

Art. 11.

Gli esami del concorso consisteranno nelle seguenti prove:

a) *prova scritta sulle seguenti materie:*

malattie infettive ed infestive degli equini e dei cani; zoonosi;
ispezione degli alimenti di origine animale;
polizia e legislazione veterinaria.

Tale prova scritta avrà luogo in Roma, presso la scuola del genio, caserma «E. Rosso», in viale dell'Esercito n. 121, *alle ore* 8,30 *del* 30 *marzo* 1984.

I candidati ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso disposta ai sensi degli articoli 5, 6, 7 e 10 dovranno presentarsi, senza alcun preavviso, alla suddetta sede entro le ore 7,30 del giorno prescritto, muniti di carta d'identità o di altro documento di riconoscimento, provvisto di fotografia, rilasciato da una amministrazione dello Stato.

Essi dovranno portare l'occorrente per scrivere, ad eccezione della carta che sarà loro fornita sul posto.

I candidati assenti al momento dell'appello saranno senz'altro eliminati dal concorso, quali che siano le ragioni dell'assenza, comprese quelle dovute a causa di forza maggiore.

Per quanto concerne le modalità inerenti allo svolgimento della predetta prova, saranno osservate le disposizioni degli articoli 6, 7 ed 8 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

b) *prova orale sugli argomenti riportati nell'allegato* 1 al presente decreto;

c) prova pratica di semeiotica e clinica medica e chirurgica su equini designati dalla commissione. In ciascuna delle due prove il candidato, formulata la diagnosi e la prognosi, riferirà su quanto osservato e risponderà alle domande che la commissione riterrà rivolgergli per ciascun caso esaminato;

d) prova pratica di ispezione degli alimenti di origine animale su materiale presentato dalla commissione.

I candidati che, qualunque ne sia la causa, non si presentassero ad una prova, saranno considerati rinuncianti e quindi esclusi dalle ulteriori prove di esame.

La prova orale e quelle pratiche si svolgeranno presso il Centro militare di allevamento e rifornimento quadrupedi in Grosseto nei giorni che saranno comunicati agli interessati con lettera raccomandata.

Art. 12.

I candidati che abbiano sostenuto con esito favorevole le prove pratiche dovranno far pervenire al Ministero della difesa - Direzione generale per gli ufficiali dell'Esercito, entro quindici giorni dalla data di tali prove, i sottoelencati documenti ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni in favore dei profughi, dei congiunti dei caduti in guerra e degli invalidi di guerra o assimilati:

a) i profughi dai territori di confine che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 18 giugno 1948, in carta bollata, rilasciata dal prefetto della provincia in cui risiedono o, se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato, dal prefetto di Roma;

b) i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Somalia, quelli dai territori sui quali in seguito al trattato di pace è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi dai territori esteri, nonché quelli da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra, che si trovino nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno presentare una attestazione del prefetto della provincia in cui hanno la residenza, in carta bollata;

c) gli orfani dei caduti in guerra o nella lotta di liberazione o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, un certificato su carta bollata rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione e l'assistenza degli orfani;

d) gli orfani dei caduti per servizio il mod. 69-*ter*, su carta bollata, rilasciato a nome del genitore del concorrente dall'amministrazione alle dipendenze della quale l'impiegato è deceduto;

e) i figli degli invalidi di guerra, della lotta di liberazione ovvero i figli degli invalidi civili per fatti di guerra o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, la dichiarazione mod. 69 rilasciata in carta bollata dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, a nome del genitore del concorrente, oppure un certificato in carta bollata del sindaco del comune di residenza;

f) i figli dei mutilati o degli invalidi per servizio il modello 69-*ter*, in carta bollata, rilasciato a nome del genitore del concorrente dall'amministrazione al servizio della quale l'impiegato ha contratto l'invalidità.

Art. 13.

La graduatoria di merito dei concorrenti dichiarati idonei sarà formata dalla commissione giudicatrice secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva.

A parità di punti saranno osservate le preferenze di cui al precedente art. 12.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria saranno invitati dal Ministero della difesa - Direzione generale per gli ufficiali dell'Esercito a far pervenire direttamente entro trenta giorni dalla data della lettera di comunicazione, a pena di decadenza, i seguenti documenti in carta bollata:

1) estratto per riassunto dell'atto di nascita;

2) certificato di cittadinanza italiana;

3) certificato generale del casellario giudiziale;

4) certificato dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero non è incorso in alcuna delle cause che, ai sensi delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso.

I certificati di cui ai numeri 2), 3) e 4) dovranno essere di data non anteriore di tre mesi a quella di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

I candidati in servizio, quali dipendenti dello Stato, sono dispensati dal produrre i documenti di cui ai numeri 2), 3) e 4).

Art. 14.

La graduatoria dei concorrenti dichiarati idonei sarà approvata con decreto ministeriale e pubblicata nel Giornale ufficiale del Ministero della difesa. Della pubblicazione sarà data notizia mediante avviso inscrito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Gli idonei che nella graduatoria saranno compresi nel numero dei posti messi a concorso e che abbiano comprovato, a termini dell'articolo precedente, il possesso dei requisiti prescritti, saranno dichiarati vincitori del concorso stesso e nominati tenenti in servizio permanente effettivo del Corpo veterinario nell'ordine di graduatoria.

La data di anzianità assoluta nel grado di tenente veterinario in servizio permanente sarà corrispondente a quella di approvazione della graduatoria finale del concorso, mentre l'anzianità relativa sarà determinata dal posto occupato in graduatoria.

All'atto della nomina i vincitori del concorso per tenente veterinario in servizio permanente dovranno assumere l'obbligo di rimanere in servizio per un periodo di almeno otto anni.

Dopo la nomina gli ufficiali di cui sopra frequenteranno presso la scuola del Corpo veterinario di Pinerolo il corso applicativo previsto dalla tabella annessa alla legge 18 dicembre 1964, n. 1414.

Al termine del predetto corso l'anzianità relativa sarà nuovamente determinata in base alla media del punteggio conseguito nella graduatoria del concorso e di quello conseguito nella graduatoria di fine corso.

I tenenti che non superino il corso applicativo saranno trasferiti nel ruolo di complemento e destinati ad organi del Corpo veterinario, qualora non avessero ancora completato gli obblighi di leva e, comunque, per un periodo non inferiore ad un mese.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 luglio 1983

Il Ministro: LAGORIO

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 agosto 1983
Registro n. 31 Difesa, foglio n. 373

ALLEGATO 1
(art. 11 del bando)

PROGRAMMA DEGLI ESAMI

PROVA ORALE

1) *Malattie infettive e parassitarie*:

Adenite equina.
Affezioni influenzali degli equini.
Anemia infettiva degli equini.
Brucellosi.
Carbonchio ematico e sintomatico.
Cimurro ed epatite infettiva del cane.
Dermopatie parassitarie.
Farcino criptococcico, linfangite ulcerosa, melicidosi e morva.
Leptospirosi.
Morbo coitale maligno.
Peste equina, bovina e suina.
Piroplasmosi.
Psittacosi.
Rabbia e pseudorabbia (malattia di Aujeszky).
Tetano, Toxoplasmosi.

2) *Ispezione degli alimenti di origine animale*:

Ispezione e vigilanza sanitaria delle carni: aspetti tecnici e giuridici.

Le cause della pericolosità degli alimenti.

Le zoonosi parassitarie quali causa di pericolosità delle carni.

Le zoonosi batteriche e virali nella ispezione delle carni a livello del macello.

I microorganismi delle tossinfezioni alimentari: caratteristiche morfologiche e biochimiche.

Le tossinfezioni alimentari (da salmonella, da stafilococco enterotossico, da Clostridium botulinum).

Pesticidi (cloro-organici ed organofosforici), metalli pesanti e metalloidi quali inquinanti delle derrate alimentari; implicazioni sanitarie.

Metodi di conservazione delle carni.

Caratteristiche delle carni fresche e congelate e loro modificazioni durante la conservazione.

Carni in scatola: tecniche di preparazione, contenitori metallici e vernici, ispezione sanitaria.

Ispezione dei lardi, del prosciutto e degli insaccati.

Controllo sanitario dei prodotti della pesca; caratteri distintivi per la determinazione dello stato di freschezza del pesce.

Le uova di gallina: riconoscimento, classificazione qualitativa, conservazione, alterazioni.

3) *Patologia speciale medica*:

Orticaria.
Eczema.
Mioglobinuria paralitica del cavallo.
Rachitismo, osteomalacia e osteoporosi.
Miocarditi.
Cardiopatie valvolari croniche (vizi di cuore).
Nozioni generali sulle turbe del ritmo cardiaco.
Shock e sincope.
Aneurisma.
Pleuriti.
Bronchiti.
Congestione ed edema polmonare.
Enfisema polmonare cronico e bolsaggine.
Sindromi coliche degli equini.
Elmintiasi degli equini e dei cani.
Itteri.
Nefriti, nefrosi e sindrome uremica.

4) *Patologia speciale chirurgica e podologia*:

Nozioni generali sulle malattie della pelle, della tela sottocutanea, dei muscoli, dei tendini, delle articolazioni e delle ossa. Malattie degli arti nella specie equina: osteiti metacarpiche, metatarsiche e pastorali; osteite della terza falange; sesamoidite distale (podotrochilite cronica); tenite dei flessori e degli estensori delle falangi; artrite cronica; idrartrosi tarsica e del nodello; chiovardo cartilagineo; podoflemmatite (rinfondimento). Malattie dell'occhio: cheratiti; iridociclocorioidite recidivante (oftalmia periodica), cataratta.

Il piede degli equini: anatomia, fisiologia e difetti.

Il Ministro della difesa
LAGORIO

ALLEGATO 2
(art. 3 del bando)

Modello di domanda di ammissione
al concorso (in carta legale)

Al Ministero della difesa - Direzione generale per gli ufficiali dell'Esercito 1ª Divisione reclutamento - ROMA

Il sottoscritto . . nato a . (provincia di . .) il . . appartenente al (distretto militare o reparto) . . residente a (1) . (provincia di . .) via . . n. . ., chiede di essere ammesso al concorso per la nomina di sei tenenti in servizio permanente effettivo del Corpo veterinario, di cui al decreto ministeriale 14 luglio 1983.

All'uopo dichiara sotto la sua personale responsabilità:

di essere cittadino italiano;

di essere celibe (o ammogliato con o senza prole o vedovo con o senza prole) (2);

di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . (3);

di non aver riportato condanne penali (4);

di trovarsi nella seguente posizione militare . . (5).

Allega i seguenti documenti (6):

Data, .

Firma .

---

(1) Luogo di residenza. Qualora la residenza della famiglia del concorrente non corrisponda con la residenza del concorrente stesso, occorre precisare anche il recapito della famiglia.

(2) Se ammogliato, generalità della consorte ed indirizzo della di lei famiglia di origine.

(3) In caso di non iscrizione o cancellazione, indicarne i motivi.

(4) In caso contrario indicare eventuali condanne riportate, la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emanato.

(5) Indicare se l'aspirante abbia soddisfatto o meno agli obblighi di leva ed, in caso affermativo, specificare l'Arma ed il reparto di appartenenza, nonchè il periodo in cui abbia adempiuto agli obblighi stessi.

(6) Quelli previsti dall'art. 4 del bando.

(5101)

Concorso, per titoli ed esami, per la nomina di quindici tenenti in servizio permanente effettivo del Corpo di commissariato, ruolo commissari, dell'Esercito.

IL MINISTRO DELLA DIFESA

Vista la legge 18 dicembre 1964, n. 1414, sul reclutamento degli ufficiali dell'Esercito, e successive modificazioni;

Vista la legge 20 settembre 1980, n. 574, sull'unificazione e riordinamento dei ruoli normali, speciali e di complemento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, che approva il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, che detta le norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15, recante norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firme;

Visto l'art. 12, ultimo comma, della legge 2 aprile 1968, numero 482;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, concernente il riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Vista la legge 22 ottobre 1973, n. 678, recante modifiche alle norme sul reclutamento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 febbraio 1976, registrato alla Corte dei conti il 7 maggio 1976, registro n. 11 Difesa, foglio n. 80, con il quale sono stati stabiliti i titoli di studio validi per l'ammissione ai corsi dell'Accademia militare dell'Esercito ed ai concorsi per la nomina ad ufficiale in servizio permanente nei ruoli dell'Esercito;

Visto il decreto ministeriale 1° aprile 1976, registrato alla Corte dei conti l'11 maggio 1976, registro n. 11 Difesa, foglio n. 182, con il quale sono stati stabiliti, fra l'altro, i titoli di studio validi per l'ammissione ai concorsi per la nomina ad ufficiale in servizio permanente nei ruoli dell'Esercito;

Vista la legge 11 luglio 1978, n. 382, concernente norme di principio sulla disciplina militare;

Vista la legge 9 febbraio 1963, n. 66, concernente l'ammissione della donna ai pubblici uffici ed alle professioni;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per titoli ed esami, per la nomina di quindici tenenti in servizio permanente effettivo del Corpo di commissariato, ruolo commissari, dell'Esercito.

Art. 2.

Possono partecipare al concorso i cittadini italiani di sesso maschile, anche se in servizio militare, che si trovino nelle seguenti condizioni:

a) non abbiano superato al 31 dicembre 1983 il trentaduesimo anno di età. Gli aumenti dei limti di età previsti dalle vigenti disposizioni di legge per l'ammissione ai pubblici impieghi non si cumulano con detto limite massimo di età;

b) siano in possesso della piena idoneità fisio-psico-attitudinale al servizio militare incondizionato quali ufficiali in servizio permanente ed abbiano statura non inferiore a m 1,63;

c) siano in possesso di una delle seguenti lauree: in giurisprudenza, in economia aziendale, in economia e commercio, in economia politica, in scienze agrarie, in scienze bancarie e assicurative, in scienze economiche, in scienze economiche e bancarie, in scienze politiche, in scienze statistiche e attuariali, in scienze statistiche e demografiche, in scienze statistiche ed economiche, in chimica, in chimica industriale, in scienze delle preparazioni alimentari.

L'ammissione dei giovani che abbiano conseguito il titolo di studio all'estero è subordinata al riconoscimento, da parte del Ministero della pubblica istruzione, della equipollenza del titolo stesso ad uno dei titoli sopraelencati.

All'uopo gli interessati avranno cura di munire detti titoli delle prescritte dichiarazioni degli agenti diplomatici o consolari e di allegare i programmi degli studi compiuti.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta bollata secondo lo schema di cui all'allegato 2 al presente decreto, dovranno essere indirizzate al Ministero della difesa - Direzione generale per gli ufficiali dell'Esercito.

Esse dovranno essere presentate o fatte pervenire, entro il termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, al comando del distretto militare cui i concorrenti sono effettivi, oppure, se in servizio militare, al comando del reparto od ente dal quale dipendono.

I concorrenti residenti all'estero potranno, nel termine suddetto, presentare la domanda alla competente autorità diplomatica o consolare.

Il candidato dovrà dichiarare nella domanda:

la data ed il luogo di nascita;

il possesso della cittadinanza italiana;

il comune d'iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

le eventuali condanne penali riportate;

il titolo di studio;

la sua posizione militare;

l'indirizzo. Ogni variazione dell'indirizzo che venga a verificarsi durante l'espletamento del concorso dovrà essere segnalata direttamente e nel modo più celere al Ministero della difesa - Direzione generale per gli ufficiali dell'Esercito;

lo stato civile con generalità complete, se coniugato, della consorte ed indirizzo della sua famiglia d'origine. Ogni variazione dello stato civile che venga a verificarsi durante l'espletamento del concorso dovrà essere segnalata tempestivamente al Ministero della difesa - Direzione generale per gli ufficiali dello Esercito;

l'eventuale possesso dei requisiti che diano luogo all'applicazione dei benefici previsti dal successivo art. 12.

La firma in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dello aspirante (o dalla competente autorità diplomatica o consolare, se il concorrente risiede all'estero).

Se l'aspirante è in servizio militare la sua firma dovrà essere autenticata dal comandante del reparto od ente dal quale dipende.

La data di presentazione della domanda risulta dal bollo d'ufficio o da dichiarazione del comandante del reparto od ente presso il quale il concorrente è in forza.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine sopraindicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Art. 4.

Ai fini della valutazione dei titoli di cui all'art. 10 del presente bando, i concorrenti dovranno produrre a corredo della domanda un certificato, su carta bollata, attestante la laurea conseguita (con l'indicazione del voto riportato) nonché i titoli accademici o tecnici posseduti in aggiunta al titolo richiesto per l'ammissione al concorso; pubblicazioni di carattere tecnico-scientifico; certificati attestanti l'attività professionale eventualmente svolta.

Tali titoli dovranno essere posseduti alla data di scadenza del termine previsto per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Art. 5.

Il Ministro della difesa può, con provvedimento motivato, escludere in ogni momento dal concorso qualsiasi candidato che non venisse ritenuto in possesso dei requisiti prescritti.

Art. 6.

L'idoneità fisica dei concorrenti al servizio militare incondizionato sarà accertata mediante visita medico-collegiale presso l'ospedale militare od il centro medico legale militare della sede del comando di regione militare nel cui territorio è dislocato il reparto di appartenenza o il distretto militare di residenza nonché presso l'ospedale militare di Cagliari (per i residenti in Sardegna).

La commissione per detta visita medico-collegiale sarà composta dal direttore dell'ospedale o del centro medico legale (presidente) e da due ufficiali medici in servizio permanente (membri) dei quali uno potrà essere subalterno.

Per i concorrenti residenti in Sardegna la commissione di cui sopra sarà costituita da un ufficiale medico superiore in servizio permanente (presidente), delegato dal direttore dello ospedale militare di Cagliari e da due ufficiali medici, possibilmente in servizio permanente (membri), dei quali uno potrà essere subalterno.

Il giudizio sarà comunicato agli interessati seduta stante ed in caso di accettazione il relativo verbale sarà subito trasmesso al Ministero.

Per i concorrenti residenti all'estero, le ambasciate, legazioni o consolati generali equiparati a legazioni designeranno per la visita due medici fiduciari cui spetta il compito di redigere e sottoscrivere il relativo verbale, che dovrà essere vistato dalle predette autorità.

Le visite di appello per gli aspiranti che non accettino il giudizio di non idoneità saranno effettuate presso il comando dei servizi sanitari del comando di regione militare da parte di una commissione composta dal direttore di sanità del comando stesso (presidente) e da due ufficiali medici superiori in servizio permanente (membri), esclusi quelli che eventualmente avessero fatto parte della prima commissione.

Per i concorrenti residenti in Sardegna la visita di appello dovrà essere praticata da una commissione medica presieduta dal direttore dell'ospedale militare di Cagliari.

Il giudizio di appello per i concorrenti residenti all'estero sarà devoluto ad apposita commissione nominata dal Ministero della difesa - Ufficio del capo del Corpo sanitario dell'Esercito.

I concorrenti dichiarati inabili anche nella visita di appello o che vi abbiano rinunciato saranno eliminati dal concorso.

In ogni caso il Ministero si riserva la facoltà di far sottoporre i concorrenti a visita medica presso il collegio medico legale.

Art. 7.

Gli aspiranti dichiarati fisicamente idonei verranno sottoposti agli accertamenti per essere riconosciuti in possesso della idoneità psico-attitudinale al servizio militare incondizionato quali ufficiali in servizio permanente effettivo.

Detti accertamenti saranno effettuati a cura di un gruppo selettore nominato dal Ministero, presso la Scuola truppe corazzate di Caserta.

Il giudizio riportato negli accertamenti psicologici è definitivo e pertanto i candidati giudicati non idonei saranno eliminati dal concorso.

Art. 8.

Alle visite mediche, agli accertamenti psico-attitudinali ed agli esami i concorrenti dovranno esibire la carta d'identità od altro documento di riconoscimento, munito di fotografia, rilasciato da una amministrazione dello Stato.

Art. 9.

Con successivo decreto ministeriale sarà nominata una commissione per la valutazione dei titoli e per gli esami, così composta:

da un ufficiale generale in servizio permanente del Corpo di commissariato, ruolo commissari, presidente;

da quattro ufficiali in servizio permanente di grado non inferiore a tenente colonnello, appartenenti al predetto Corpo, membri;

da un ufficiale superiore in servizio permanente o da un funzionario civile della carriera direttiva amministrativa, segretario senza diritto a voto.

Art. 10.

I titoli da valutare sono i seguenti:

a) voto di laurea;

b) servizio militare;

c) titoli accademici o tecnici posseduti in aggiunta al titolo richiesto per l'ammissione al concorso;

d) pubblicazioni di carattere tecnico scientifico;

e) attività professionale eventualmente svolta.

Per la valutazione dei titoli sarà assegnato un massimo di dieci punti ripartiti come segue:

4 punti per i titoli indicati alla lettera *a*);

2 punti per i titoli indicati alla lettera *b*);

2 punti per i titoli indicati alla lettera *c*);

1 punto per i titoli indicati alla lettera *d*);

1 punto per i titoli indicati alla lettera *e*).

Art. 11.

Gli esami di concorso consisteranno in due prove scritte ed una orale vertenti sulle materie tecnico-professionali proprie del Corpo di commissariato.

I programmi delle prove di esame sono riportati nell'allegato 1 al presente decreto.

Le prove scritte avranno luogo in Roma, presso il palazzo degli esami, via Girolamo Induno n. 4, alle ore 8,30 dei giorni 12 e 13 marzo 1984.

I candidati ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso disposta ai sensi dei precedenti articoli 5, 6 e 7 sono tenuti a presentarsi, senza alcun preavviso, per sostenere le prove scritte nella sede e nei giorni suddetti, alle ore 7,30, muniti di carta d'identità o di altro documento di riconoscimento, provvisto di fotografia, rilasciato da un'amministrazione dello Stato.

Essi dovranno portare l'occorrente per scrivere ad eccezione della carta che sarà loro fornita sul posto.

I candidati assenti al momento dell'appello saranno senza altro eliminati dal concorso, quali che siano le ragioni dell'assenza, comprese quelle dovute a causa di forza maggiore.

Per quanto concerne le modalità inerenti allo svolgimento delle prove scritte saranno osservate le disposizioni degli articoli 6, 7 ed 8 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Gli aspiranti, per essere ammessi alla prova orale, devono aver riportato in ciascuna delle prove scritte un punto non inferiore a 12/20.

La prova orale avrà luogo presso la scuola militare dei Corpi di commissariato e di amministrazione in Maddaloni nel giorno che sarà comunicato agli interessati con lettera raccomandata.

La prova orale non si intende superata se il candidato non ottenga almeno la votazione di 12/20.

La votazione complessiva sarà stabilita sommando il punto riportato dal candidato nella valutazione dei titoli con la media dei voti riportati nelle due prove scritte e con il punto conseguito nella prova orale.

I candidati che, qualunque ne sia la causa, non si presentassero ad una prova saranno considerati rinuncianti e quindi esclusi dalle ulteriori prove di esame.

Art. 12.

I candidati che abbiano sostenuto con esito favorevole la prova orale dovranno far pervenire al Ministero della difesa - Direzione generale per gli ufficiali dell'Esercito, entro il quindicesimo giorno dalla data di tale prova, i sottonotati documenti ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni in favore dei profughi, dei congiunti dei caduti in guerra e degli invalidi di guerra o assimilati:

a) i profughi dai territori di confine che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948, in carta bollata, rilasciata dal prefetto della provincia in cui risiedono e, se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato, dal prefetto di Roma;

b) i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Somalia, quelli dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi dai territori esteri, nonché quelli da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra che si trovino nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, un'attestazione del prefetto della provincia in cui hanno la residenza, in carta bollata;

c) gli orfani dei caduti in guerra o nella lotta di liberazione o dei caduti civili per fatti di guerra o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, un certificato su carta bollata, rilasciato dal competente comitato provinciale per l'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli orfani;

d) gli orfani dei caduti per servizio il mod. 69-*ter*, su carta bollata, rilasciato a nome del genitore del concorrente dall'amministrazione alle dipendenze della quale l'impiegato è deceduto;

e) i figli degli invalidi di guerra o della lotta di liberazione, ovvero i figli degli invalidi civili per fatti di guerra o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, la dichiarazione mod. 69 rilasciata in carta bollata dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, a nome del genitore del concorrente oppure un certificato su carta bollata del sindaco del comune di residenza;

f) i figli dei mutilati o degli invalidi per servizio il mod. 69-*ter*, su carta bollata, rilasciato a nome del genitore del concorrente dall'amministrazione al servizio della quale l'impiegato ha contratto l'invalidità.

Art. 13.

La graduatoria degli idonei sarà formata dalla commissione giudicatrice secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva.

A parità di punti saranno osservate le preferenze di cui al precedente art. 12.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria saranno invitati dal Ministero della difesa - Direzione generale per gli ufficiali dell'Esercito a far pervenire direttamente entro trenta giorni dalla data della lettera di comunicazione, a pena di decadenza, i seguenti documenti in carta bollata:

1) titolo di studio di cui all'art. 2 in originale o copia autenticata ovvero certificato avente valore di originale, ove non già prodotto ai fini di cui all'art. 4. In caso di smarrimento o distruzione del predetto diploma, il candidato dovrà presentare il relativo duplicato, rilasciato ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, oppure un certificato dal quale risulti che è in corso la procedura per il rilascio del duplicato medesimo;

2) estratto per riassunto dell'atto di nascita;

3) certificato di cittadinanza italiana;

4) certificato generale del casellario giudiziale;

5) certificato dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero non è incorso in alcuna delle cause che, ai sensi delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso.

I certificati di cui ai numeri 3), 4) e 5) dovranno essere di data non anteriore di tre mesi a quella di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

I candidati in servizio, quali dipendenti dello Stato, sono dispensati dal produrre i documenti di cui ai numeri 3), 4) e 5).

Art. 14.

La graduatoria dei concorrenti dichiarati idonei sarà approvata con decreto ministeriale e pubblicata nel Giornale ufficiale del Ministero della difesa. Della pubblicazione sarà data notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Gli idonei che nella graduatoria saranno compresi nel numero dei posti messi a concorso e che abbiano comprovato, a termini dell'articolo precedente, il possesso dei requisiti prescritti, saranno dichiarati vincitori del concorso stesso e nominati tenenti in servizio permanente nel Corpo di commissariato, ruolo commissari, dell'Esercito, con anzianità assoluta corrispondente alla data di approvazione della graduatoria finale del concorso e con anzianità relativa secondo l'ordine della graduatoria stessa.

All'atto della nomina a tenente in servizio permanente, i concorrenti dovranno assumere l'obbligo di rimanere in servizio per un periodo minimo di otto anni.

I vincitori del concorso, dopo la nomina a tenente in servizio permanente frequenteranno un corso applicativo di durata non inferiore a sei mesi presso la scuola militare dei Corpi di commissariato e di amministrazione.

Al termine del corso applicativo l'anzianità relativa dei tenenti che avranno superato il corso stesso sarà nuovamente determinata in base alla media del punteggio conseguito nella graduatoria del concorso e di quello conseguito nella graduatoria di fine corso.

I tenenti che non superino il corso applicativo saranno trasferiti nel ruolo di complemento e destinati ad organi del Corpo di commissariato, ove debbano completare ancora gli obblighi di leva e, comunque, per un periodo non inferiore ad un mese.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 luglio 1983

Il Ministro: LAGORIO

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 *agosto* 1983
Registro n. 31 *Difesa, foglio n.* 374

ALLEGATO 1
(art. 11 del bando)

PROGRAMMA DEGLI ESAMI

PROVE SCRITTE

Due prove scritte, vertenti entrambe sulle materie tecnico-professionali previste per la prova orale e precisamente:

1ª *prova*: trattazione di un argomento sul diritto civile e commerciale, ovvero sul diritto amministrativo, ovvero sulla amministrazione e contabilità generale dello Stato;

2ª *prova*: trattazione di un argomento riguardante l'economia politica, ovvero la scienza delle finanze, ovvero la geografia economica.

Tempo a disposizione: 8 ore.

PROVA ORALE

Diritto civile e commerciale.

Nozioni generali del diritto. Partizioni del diritto. Le fonti del diritto in generale.

La persona fisica. Capacità della persona fisica. Cause modificative della capacità. Sede della persona fisica. Assenza e dichiarazione di morte presunta.

Persone giuridiche. Associazioni e fondazioni.

Fatti giuridici. Il negozio giuridico. Elementi essenziali, naturali ed accidentali del negozio giuridico.

Diritto di famiglia. Il matrimonio. Rapporto personale fra i coniugi. Regime patrimoniale della famiglia. Il diritto agli alimenti.

Filiazione. Istituti protettivi dei minori, degli emancipati, degli interdetti, degli inabilitati.

Diritto successorio. I legittimari.

Successione legittima e testamentaria. La divisione fra i coeredi.

Diritti reali. Proprietà e condominio. Diritti limitati di godimento. Il possesso.

Le obbligazioni: nozioni generali e distinzioni. Fonti delle obbligazioni. I soggetti delle obbligazioni. Tutela ed estinzione delle obbligazioni.

Obbligazioni da contratto. Elementi, distinzioni, formazione, modificazione dei contratti. I contratti speciali. Fatti illeciti. Altre fonti di obbligazioni. Pubblicità degli atti giuridici. Prove dei diritti.

Diritto del lavoro. Lavoro autonomo e subordinato. Impresa agraria e rapporti connessi.

Tutela del diritto.

Nozioni di impresa e di imprenditore. L'impresa economica e l'impresa commerciale. L'imprenditore. Collaboratori dell'imprenditore.

Commercianti. Società commerciali. Associazioni in partecipazione. Società cooperative. Mutue d'assicurazione.

Azienda commerciale. Ditta, marchio, concorrenza sleale. Diritto delle opere d'ingegno. Invenzioni e brevetti.

Titoli di credito. La cambiale. Assegni bancari e circolari. Titoli dei magazzini generali. Titoli di società.

Concordato preventivo. Amministrazione controllata. Fallimento. Concordato di fallimento. Fallimento delle società commerciali. Bancarotta.

Diritto costituzionale.

L'ordinamento giuridico. Il fondamento dell'ordinamento giuridico statale. Lo Stato come ordinamento giuridico. Lo Stato come persona giuridica. Lo Stato democratico. Lo Stato di diritto. Gli elementi costitutivi dello Stato. Il principio della divisione dei poteri. Origine, storia e successive trasformazioni dello Stato italiano. Caratteri generali della nuova Costituzione italiana. Le fonti del diritto costituzionale.

L'organizzazione costituzionale dello Stato. Il Presidente della Repubblica. Il Parlamento. Struttura e composizione delle Camere. Sistemi elettorali. Il Governo. Le Regioni. La Corte costituzionale. I diritti individuali.

Diritto amministrativo.

La pubblica amministrazione. Il diritto amministrativo. Le fonti.

I soggetti del diritto amministrativo. Persone fisiche e persone giuridiche. Enti pubblici. Enti autarchici.

Gli oggetti del diritto amministrativo. Beni demaniali. Beni patrimoniali. Beni dei privati: servitù, limiti, espropriazioni.

I rapporti di diritto amministrativo. I fatti giuridici. Il tempo e il suo computo legale. Lo spazio e le misure legali.

Gli atti amministrativi. Invalidità, annullamento, revoca.

La responsabilità delle pubbliche amministrazioni. La responsabilità dei privati verso la pubblica amministrazione.

L'organizzazione amministrativa in generale. Lo Stato e le amministrazioni minori. L'autarchia.

Organi e uffici delle persone giuridiche pubbliche. Ordinamento gerarchico. Funzionari ed impiegati.

Rapporto di pubblico impiego. Diritto a pensione.

Amministrazione attiva centrale. Presidente del Consiglio e Consiglio dei Ministri. Ministri e sottosegretari di Stato. Organi ausiliari. Amministrazione consultiva centrale. Consiglio di Stato. Organi collegiali speciali. Avvocatura dello Stato.

Amministrazione locale. Decentramento amministrativo. La regione. La provincia. Il comune.

Il prefetto ed il consiglio di prefettura.

Le intendenze di finanza e gli uffici finanziari esecutivi.

Gli enti parastatali.

La giustizia amministrativa. I ricorsi amministrativi.

Guarentigie giurisdizionali contro gli atti amministrativi.

I tribunali amministrativi regionali ed il Consiglio di Stato.

Economia politica.

Fondamenti della scienza economica. Bisogni. Beni. Il mercato e lo scambio. Domanda.

Produzione. Fattori della produzione. Offerta. Monopoli, coalizioni industriali.

Capitale. Redditi. Risparmio. Proprietà. Rendita fondiaria.

Salario e le sue leggi. Sindacati operai e scioperi. Varie forme di salario. La legislazione sociale.

Interesse e sconto. Moneta. Sistemi monetari. Biglietti di banca e di Stato. Credito. Banche.

Banca di emissione. Politica monetaria. Mercato monetario. Corso forzoso. Inflazione.

Commercio internazionale. Dazi di esportazione. Protezionismo. Clearing. Dumping. Disciplina del commercio internazionale.

Bilancia dei pagamenti. Trasferimenti dei capitali. Cambio. Arbitraggio. Fondo monetario internazionale e banca internazionale per la ricostruzione e lo sviluppo.

Ordinamento monetario italiano. Organi governativi per la regolazione dei cambi e delle valute estere. La liberazione degli scambi.

Fluttuazione economica. Crisi. La politica economica anticiclo e la prima occupazione.

Il concetto di organizzazione internazionale. Struttura tipica. Costituzione, organizzazione, finalità delle principali organizzazioni internazionali: O.N.U., O.E.C.E., COMECON, O.C.S.E., C.E.C.A., C.E.E., C.E.E.A., N.A.T.O., Patto di Varsavia.

Scienza delle finanze.

I soggetti dell'economia finanziaria. I bisogni pubblici ed i mezzi per soddisfarli.

Entrate e spese ordinarie e straordinarie.

Le entrate patrimoniali.

Le tasse. Formazione delle tariffe.

Le imposte: dirette ed indirette, reali e personali, proporzionali e progressive.

Percussione, traslazione, incidenza, evasione e rimozione dell'imposta.

Le entrate straordinarie. Il debito pubblico. L'emissione di carta moneta e corso forzoso.

Le spese pubbliche. Principali categorie.

L'organizzazione finanziaria dello Stato.

Geografia economica.

Gli elementi naturali sotto l'aspetto economico (terra, aria, acqua). I fattori fondamentali della produzione e del commercio.

Le vie di comunicazione e di scambio.

I principali vegetali utili all'uopo: cereali, legumi, piante zuccherine, oleose, nervine, foraggere, industriali, prodotti ortofrutticoli. Distribuzione geografica, produzione, consumo, correnti e scambi.

I principali animali utili all'uomo. Prodotti, scambi, industrie relative, con particolare riguardo alla produzione, commercio e consumo delle carni, lana e seta.

Principali materie prime minerali, con particolare riferimento ai combustibili solidi e liquidi. Produzione e scambi.

L'agricoltura, l'allevamento del bestiame da macello e la pesca in Italia. L'industria in Italia con particolare riguardo ai rami alimentari, tessile dei cuoiami e delle materie plastiche.

Amministrazione e contabilità generale dello Stato.

Fondamento ed importanza amministrativa e costituzionale della legge sulla contabilità generale dello Stato. Il patrimonio dello Stato. Beni demaniali e beni patrimoniali; beni immobili e mobili; disponibili ed indisponibili.

Contratti. Principi fondamentali. Pubblico incanto, licitazione privata, appalto-concorso e loro procedimento. Trattativa privata.

Condizioni generali relative ai contratti dello Stato. Capitolati d'oneri. Parere del Consiglio di Stato. Limiti.

Stipulazione, approvazione ed esecuzione dei contratti. Prescrizione delle leggi sul bollo, sul registro e sul notariato in materia di atti e contratti.

Trascrizione dei contratti. Collaudi. I servizi ad economia.

La ragioneria generale dello Stato. La Direzione generale del Tesoro. Tesoreria centrale. Tesoreria provinciale, uffici provinciali del Tesoro.

Anno finanziario. Residui attivi e passivi. Bilancio di previsione dello Stato. Aggiunte e variazioni.

Entrate dello Stato. Quietanze degli agenti di riscossione e dei tesorieri. Spese dello Stato. Impegno, liquidazione, pagamento. Mandati diretti, ordini di accreditamento, ruoli di spese fisse.

Agenti contabili dell'amministrazione. Cauzioni. Casse dello Stato. Controllo e verificazioni.

Movimenti dei fondi. Vaglia del Tesoro.

Buoni ordinari del Tesoro. Servizio del portafoglio. Contabilità speciali.

Responsabilità degli enti contabili e dei pubblici funzionari. Conti giudiziali.

Funzione giurisdizionale della Corte dei conti. Giudizio di conto e giudizio di responsabilità. Rendiconto generale consuntivo.

Il Ministro della difesa
LAGORIO

ALLEGATO 2
(art. 3 del bando)

Modello di domanda di ammissione
al concorso (in carta legale)

Al Ministero della difesa - Direzione generale per gli ufficiali dell'Esercito
1ª Divisione reclutamento - ROMA

Il sottoscritto . nato a . (provincia di . .) il . . appartenente al (distretto militare o reparto) . . residente a (1) . . (provincia di . .) via . n. . ., chiede di essere ammesso al concorso per la nomina di quindici tenenti in servizio permanente effettivo del Corpo di commissariato, ruolo commissari, dell'Esercito, di cui al decreto ministeriale 14 luglio 1983.

All'uopo dichiara sotto la sua personale responsabilità:

di essere cittadino italiano;

di essere celibe (o ammogliato con o senza prole o vedovo con o senza prole) (2);

di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . (3);

di non aver riportato condanne penali (4);

di trovarsi nella seguente posizione militare . . (5).

Allega i seguenti documenti (6):

Data, .

Firma .

(1) Luogo di residenza. Qualora la residenza della famiglia del concorrente non corrisponda con la residenza del concorrente stesso, occorre precisare anche il recapito della famiglia.

(2) Se ammogliato, generalità complete della consorte ed indirizzo della di lei famiglia di origine.

(3) In caso di non iscrizione o cancellazione, indicarne i motivi.

(4) In caso contrario, indicare le eventuali condanne riportate, la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emanato.

(5) Indicare se l'aspirante abbia soddisfatto o meno agli obblighi di leva ed, in caso affermativo, specificare l'Arma ed il reparto od ente di appartenenza, nonché il periodo in cui abbia adempiuto agli obblighi stessi.

(6) Quelli previsti dall'art. 4 del bando.

(5099)

Concorso, per titoli ed esami, per la nomina di cinquanta tenenti in servizio permanente effettivo del Corpo sanitario dell'Esercito, ruolo ufficiali medici.

IL MINISTRO DELLA DIFESA

Vista la legge 18 dicembre 1964, n. 1414, sul reclutamento degli ufficiali dell'Esercito, e successive modificazioni;

Vista la legge 20 settembre 1980, n. 574, sull'unificazione e riordinamento dei ruoli normali, speciali e di complemento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, che approva il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, che detta norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Vista la legge 13 dicembre 1966, n. 111, concernente norme per gli ufficiali medici in servizio permanente dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica e del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15, recante norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione di firme;

Visto l'art. 12, ultimo comma, della legge 2 aprile 1968, n. 482;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, concernente il riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Vista la legge 22 ottobre 1973, n. 678, recante modifiche alle norme sul reclutamento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 febbraio 1976, registrato alla Corte dei conti il 7 maggio 1976, registro n. 11 Difesa, foglio n. 80, con il quale sono stati stabiliti i titoli di studio validi per l'ammissione ai corsi dell'Accademia militare dell'Esercito ed ai concorsi per la nomina ad ufficiale in servizio permanente nei ruoli dell'Esercito;

Visto il decreto ministeriale 1° aprile 1976, registrato alla Corte dei conti l'11 maggio 1976, registro n. 11 Difesa, foglio n. 182, con il quale sono stati stabiliti, tra l'altro, i titoli di studio validi per l'ammissione ai concorsi per la nomina ad ufficiale in servizio permanente nei ruoli dell'Esercito;

Vista la legge 11 luglio 1978, n. 382, concernente norme di principio sulla disciplina militare;

Vista la legge 22 dicembre 1980, n. 912, concernente obblighi di servizio per gli ufficiali in servizio permanente del Corpo sanitario dell'Esercito e dei Corpi sanitari della Marina e dell'Aeronautica;

Vista la legge 9 febbraio 1963, n. 66, concernente l'ammissione della donna ai pubblici uffici ed alle professioni;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per titoli ed esami, per la nomina di cinquanta tenenti in servizio permanente effettivo del Corpo sanitario dell'Esercito, ruolo ufficiali medici.

Art. 2.

Possono partecipare al concorso i cittadini italiani di sesso maschile, compresi gli ufficiali in servizio permanente sia del ruolo normale che del ruolo speciale unico e di complemento, nonché i sottufficiali e militari di truppa in servizio o in congedo di qualsiasi arma o servizio che siano in possesso del diploma di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo e che alla data del 31 dicembre 1983 non abbiano superato il trentaduesimo anno di età.

Gli aumenti dei limiti di età previsti dalle vigenti disposizioni di legge per l'ammissione ai pubblici impieghi non si cumulano con detto limite massimo di età.

I candidati dovranno, inoltre, essere riconosciuti in possesso dell'idoneità fisio-psico-attitudinale al servizio militare quali ufficiali in servizio permanente.

La statura minima richiesta è di m 1,60 da accertarsi con le modalità prescritte dal successivo art. 6.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta bollata, secondo lo schema riportato nell'allegato 1 al presente decreto, dovranno essere indirizzate al Ministero della difesa - Direzione generale per gli ufficiali dell'Esercito.

Esse dovranno essere presentate o fatte pervenire entro il termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica al comando del distretto militare cui i concorrenti sono effettivi oppure, se in servizio militare, al comando del reparto od ente dal quale dipendono.

I concorrenti residenti all'estero potranno, nel termine suddetto, presentare la domanda alla competente autorità diplomatica o consolare.

Il candidato dovrà dichiarare nella domanda:

la data ed il luogo di nascita;

il possesso della cittadinanza italiana;

il comune d'iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

le eventuali condanne penali riportate;

la sua posizione militare;

l'indirizzo. Ogni variazione dell'indirizzo che venga a verificarsi durante l'espletamento del concorso dovrà essere segnalata direttamente e nel modo più celere al Ministero della difesa - Direzione generale per gli ufficiali dell'Esercito ed al comando del reparto od ente cui il concorrente ha presentato la domanda;

lo stato civile con generalità complete, se coniugato, della consorte ed indirizzo della di lei famiglia di origine. Ogni variazione dello stato civile che venga a verificarsi durante l'espletamento del concorso dovrà essere segnalata tempestivamente al Ministero della difesa - Direzione generale per gli ufficiali dell'Esercito ed al comando del reparto od ente cui il concorrente ha presentato la domanda;

l'eventuale possesso dei requisiti che diano luogo all'applicazione dei benefici previsti dal successivo art. 12.

La firma in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dello aspirante (o dalla competente autorità diplomatica o consolare se il concorrente risiede all'estero).

Se l'aspirante è in servizio militare la di lui firma dovrà essere autenticata dal comandante del reparto od ente dal quale egli dipende.

La data di presentazione della domanda risulta dal bollo d'ufficio o da dichiarazione del comandante del reparto od ente presso il quale il concorrente è in forza.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine sopra indicato.

A tale fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Art. 4.

I concorrenti dovranno produrre a corredo della domanda i seguenti documenti:

a) certificato della segreteria della competente università, su carta bollata, dal quale risultino le votazioni riportate nei singoli esami sostenuti durante i corsi universitari, nonché il voto finale conseguito nell'esame di laurea (in medicina e chirurgia);

b) diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo. In luogo del diploma originale potrà essere prodotta copia notarile di esso redatta su carta bollata. Il concorrente, qualora non si trovi in possesso del diploma originale di abilitazione, potrà produrre, in sua vece, un certificato della competente università, su carta bollata, attestante la conseguita abilitazione;

c) tutti quei titoli di studio, scientifici o di carriera che il concorrente credesse produrre.

Tali titoli dovranno essere posseduti alla data di scadenza del termine previsto per la presentazione della domanda di ammissione al concorso.

Art. 5.

Il Ministro della difesa può, con provvedimento motivato, escludere in ogni momento dal concorso qualsiasi candidato che non venisse ritenuto in possesso dei requisiti prescritti.

Art. 6.

L'idoneità fisica dei concorrenti al servizio militare sarà accertata mediante visita medico-collegiale presso l'ospedale militare o il centro medico legale militare della sede del comando di regione militare nel cui territorio è dislocato il reparto o ente di appartenenza o il distretto militare di residenza, nonché presso l'ospedale militare di Cagliari (per i residenti in Sardegna).

La commissione per detta visita medico-collegiale sarà composta dal direttore dell'ospedale o del centro medico legale (presidente) e da due ufficiali medici in servizio permanente (membri), dei quali uno potrà essere subalterno.

Per i concorrenti residenti in Sardegna, la commissione di cui sopra sarà composta da un ufficiale medico superiore in servizio permanente (presidente), delegato dal direttore dell'ospedale militare di Cagliari e da due ufficiali medici possibilmente in servizio permanente (membri), dei quali uno potrà essere subalterno.

Il giudizio sarà comunicato agli interessati seduta stante e, in caso di accettazione, il relativo verbale sarà subito trasmesso al Ministero.

Per i concorrenti residenti all'estero, le ambasciate, legazioni o consolati generali equiparati a legazioni designeranno per la visita due medici fiduciari cui spetta il compito di redigere e sottoscrivere il relativo verbale che deve essere vistato dalle predette autorità.

Le visite di appello per gli aspiranti che non accettino il giudizio di non idoneità saranno effettuate presso il comando dei servizi sanitari del comando di regione militare da parte di una commissione composta dal direttore di sanità del comando stesso (presidente) e da due ufficiali medici superiori in servizio permanente (membri), esclusi quelli che eventualmente avessero fatto parte della prima commissione.

Per i concorrenti residenti in Sardegna la visita di appello dovrà essere praticata da una commissione medica presieduta dal direttore dell'ospedale militare di Cagliari.

Il giudizio di appello per i concorrenti residenti all'estero sarà devoluto ad apposita commissione nominata dal Ministero della difesa - Ufficio del capo del Corpo sanitario dell'Esercito.

I concorrenti dichiarati inabili anche nella visita di appello o che ad essa abbiano rinunciato saranno eliminati dal concorso.

In ogni caso il Ministero si riserva la facoltà di far sottoporre i candidati a visita medica presso il collegio medico legale.

Art. 7.

Gli aspiranti dichiarati fisicamente idonei verranno sottoposti agli accertamenti per essere riconosciuti in possesso della idoneità psico-attitudinale al servizio militare incondizionato quali ufficiali in servizio permanente effettivo.

Detti accertamenti saranno effettuati, a cura di un gruppo selettore nominato dal Ministero, presso la scuola truppe corazzate di Caserta.

Il giudizio riportato negli accertamenti psicologici è definitivo e pertanto i candidati giudicati non idonei saranno eliminati dal concorso.

Art. 8.

Alle visite mediche, agli accertamenti psico-attitudinali ed agli esami i concorrenti dovranno esibire la carta d'identità od altro documento di riconoscimento munito di fotografia rilasciato da una amministrazione dello Stato.

Art. 9.

Con successivo decreto ministeriale sarà nominata una commissione per la valutazione dei titoli e per gli esami, così composta:

dal generale medico, capo del Corpo sanitario dell'Esercito o da un altro generale medico in servizio permanente dello stesso Corpo, presidente;

da quattro ufficiali medici in servizio permanente di grado non inferiore a tenente colonnello, membri;

da un ufficiale superiore in servizio permanente o da un funzionario civile appartenente alla carriera direttiva amministrativa, segretario senza diritto a voto.

Art. 10.

Per stabilire il voto da assegnare a ciascun candidato per i titoli di studio, scientifici e di carriera. ogni componente la commissione disporrà di 30 punti.

Non saranno ammessi alle prove di esame quei candidati che nella valutazione dei titoli di studio, scientifici e di carriera non avranno riportato una votazione di almeno 18/30.

Ogni componente la commissione giudicatrice disporrà di 30 punti per ogni prova di esame (scritta, orali e pratiche), ed ai candidati sarà assegnato come punto di merito, in ogni singola prova, la media aritmetica espressa in trentesimi dei punti a questa attribuita.

Alla fine degli esami, le votazioni ottenute nelle quattro prove saranno sommate e la somma sarà divisa per quattro per avere il punto di esame.

Al punto di esame è attribuito il coefficiente 5, al punto di valutazione dei titoli il coefficiente 1.

Per stabilire il punto di graduatoria si moltiplicherà il punto di esame per il coefficiente 5, il prodotto ottenuto sarà sommato al punto di valutazione dei titoli ed il risultato ottenuto da tale somma sarà diviso per 6.

Per ottenere l'idoneità al concorso sarà necessario che i candidati abbiano riportato in ciascuna prova di esame una votazione non inferiore a 18/30 e, come punto di graduatoria finale, una media non inferiore a 21/30.

I candidati che in una prova di esame abbiano riportato una votazione inferiore a 18/30 perderanno il diritto a sostenere le altre.

Art. 11.

Gli esami del concorso consisteranno nelle seguenti prove:

a) prova scritta di patologia speciale medica e patologia speciale chirurgica;

b) prova orale e prova pratica di semeiotica e clinica medica;

c) prova orale e prova pratica di semeiotica e clinica chirurgica, con nozioni di chirurgia d'urgenza;

d) prova orale di igiene con applicazione alle collettività militari.

In ciascuna delle due prove pratiche di clinica e semeiotica medica e chirurgica il candidato, su di un ammalato designato dalla commissione, esporrà e discuterà il giudizio diagnostico, prognostico e terapeutico e quelle ricerche di laboratorio adatte nel caso in esame per comprovare il giudizio diagnostico indicando per esso il rispettivo significato semeiologico.

I candidati debbono dar prova della loro capacità tecnica nel rilievo dei sintomi, delle conoscenze sul valore diagnostico dei dati semeiologici rilevati, della loro cultura in fisiologia e patologia in rapporto alle esigenze della pratica professionale ed infine della loro maturità nel giudizio prognostico e nelle indicazioni e prescrizioni terapeutiche.

Nella prova di chirurgia il candidato dovrà dimostrare anche la sua capacità nella confezione di apparecchi ed in altre prestazioni (medicature, interventi di ambulatorio) con speciale riguardo alle prestazioni per soccorso d'urgenza.

Verranno altresì saggiate le cognizioni anatomiche del candidato per le esigenze dell'esercizio professionale.

Nei riguardi delle indicazioni operatorie il candidato verrà particolarmente interrogato sui criteri nello stabilirle, mentre, per ciò che si riferisce alla tecnica operativa, le interrogazioni saranno limitate alle nozioni che abbiano nella pratica una applicazione anche per parte dei medici generici e precisamente a quelle di pronto soccorso.

I punti ottenuti dai candidati nella prova pratica di clinica medica ed in quella di clinica chirurgica formeranno media, in un unico voto espresso in trentesimi, con quelli ottenuti nella corrispondente prova orale.

La prova scritta avrà luogo in Roma, presso il palazzo degli esami, via Girolamo Induno n. 4, il giorno 9 aprile 1984, alle ore 8,30.

I candidati ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso disposta ai sensi degli articoli 5, 6, 7 e 10 dovranno presentarsi, senza alcun preavviso, alla suddetta sede entro le ore 7,30 del giorno prescritto, muniti di carta di identità o di altro documento di riconoscimento provvisto di fotografia, rilasciato da una amministrazione dello Stato.

Essi dovranno portare l'occorrente per scrivere, ad eccezione della carta che sarà loro fornita sul posto.

I candidati assenti al momento dell'appello saranno senz'altro eliminati dal concorso, quali che siano le ragioni dell'assenza, comprese quelle dovute a causa di forza maggiore.

Per quanto concerne le modalità inerenti allo svolgimento della predetta prova, saranno osservate le disposizioni degli articoli 6, 7 ed 8 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Le prove orali e quelle pratiche si svolgeranno anch'esse in Roma presso l'ospedale militare del Celio, nei giorni che saranno comunicati agli interessati con lettera raccomandata.

I candidati che, qualunque ne sia la causa, non si presentassero ad una prova, saranno considerati rinuncianti e quindi esclusi dalle ulteriori prove di esame.

Art. 12.

I candidati che abbiano sostenuto con esito favorevole le prove pratiche ed orali dovranno far pervenire al Ministero della difesa - Direzione generale per gli ufficiali dell'Esercito, entro il quindicesimo giorno dalla data di tali prove, i sottoelencati documenti ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni in favore dei profughi, dei congiunti dei caduti in guerra e degli invalidi di guerra o assimilati:

a) i profughi dai territori di confine che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948, in carta bollata, rilasciata dal prefetto della provincia in cui risiedono o, se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato, dal prefetto di Roma;

b) i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Somalia, quelli dai territori sui quali in seguito al trattato di pace è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi dai territori esteri, nonché quelli da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra, che si trovino nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno presentare una attestazione del prefetto della provincia in cui hanno la residenza, in carta bollata;

c) gli orfani dei caduti in guerra o nella lotta di liberazione o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, un certificato su carta bollata, rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli orfani;

d) gli orfani dei caduti per servizio, il mod. 69-*ter*, su carta bollata, rilasciato a nome del padre del concorrente dall'amministrazione alle dipendenze della quale l'impiegato è deceduto;

e) i figli degli invalidi di guerra o della lotta di liberazione, ovvero i figli degli invalidi civili per fatti di guerra o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, una dichiarazione modello 69 rilasciata in carta bollata dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, a nome del genitore del concorrente oppure un certificato su carta bollata del sindaco del comune di residenza;

f) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio il modello 69-*ter*, su carta bollata, rilasciato a nome del genitore del concorrente dall'amministrazione al servizio della quale l'impiegato ha contratto l'invalidità.

Art. 13.

La graduatoria di merito dei concorrenti dichiarati idonei sarà formata dalla commissione giudicatrice secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva.

A parità di punti saranno osservate le preferenze di cui al precedente art. 12.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria saranno invitati dal Ministero della difesa - Direzione generale per gli ufficiali dell'Esercito, a far pervenire direttamente entro trenta giorni dalla data della lettera di comunicazione, a pena di decadenza, i seguenti documenti in carta bollata:

1) estratto per riassunto dell'atto di nascita;

2) certificato di cittadinanza italiana;

3) certificato generale del casellario giudiziale;

4) certificato dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici ovvero non è incorso in alcuna delle cause che, ai sensi delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso.

I certificati di cui ai numeri 2), 3) e 4) dovranno essere di data non anteriore di tre mesi a quella di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

I candidati in servizio, quali dipendenti dello Stato, sono dispensati dal produrre i documenti di cui ai numeri 2), 3) e 4).

Art. 14.

La graduatoria dei concorrenti dichiarati idonei sarà approvata con decreto ministeriale e pubblicata nel Giornale ufficiale del Ministero della difesa. Della pubblicazione sarà data notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Gli idonei che nella graduatoria saranno compresi nel numero dei posti messi a concorso e che abbiano comprovato, a termini dell'articolo precedente, il possesso dei requisiti prescritti, saranno dichiarati vincitori del concorso stesso e nominati tenenti in servizio permanente nel Corpo sanitario dello Esercito, ruolo ufficiali medici, nell'ordine di graduatoria.

La data di anzianità assoluta nel grado di tenente medico in servizio permanente sarà corrispondente a quella di approvazione della graduatoria finale del concorso, mentre l'anzianità relativa sarà determinata dal posto occupato in graduatoria.

All'atto della nomina, i vincitori del concorso per tenente medico in servizio permanente dovranno assumere l'obbligo di rimanere in servizio per un periodo di almeno sei anni.

Dopo la nomina gli ufficiali di cui sopra frequenteranno il corso applicativo previsto dalla tabella annessa alla legge 18 dicembre 1964, n. 1414, presso la scuola di sanità militare di Firenze, superato il quale conseguiranno la promozione a capitano con anzianità assoluta corrispondente alla data di approvazione della graduatoria del corso e con anzianità relativa secondo l'ordine della graduatoria stessa.

I tenenti che non superino il predetto corso saranno trasferiti nel ruolo di complemento e destinati ad organi del Corpo sanitario, qualora non avessero ancora espletato gli obblighi di leva e, comunque, per un periodo non inferiore ad un mese.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 luglio 1983

Il Ministro: LAGORIO

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 *agosto* 1983
Registro n. 31 *Difesa, foglio n.* 372

ALLEGATO 1
(art. 3 del bando)

Modello di domanda di ammissione
al concorso (in carta legale)

Al Ministero della difesa - Direzione generale per gli ufficiali dell'Esercito - 1ª Divisione reclutamento - ROMA

Il sottoscritto . nato a (provincia di . .) il . . appartenente al (distretto militare o reparto) . . residente a (1) . (provincia di . .) via . n. . ., chiede di essere ammesso al concorso per la nomina di cinquanta tenenti in servizio permanente effettivo del Corpo sanitario dell'Esercito, ruolo ufficiali medici, di cui al decreto ministeriale 14 luglio 1983.

All'uopo dichiara sotto la sua personale responsabilità:

di essere cittadino italiano;

di essere celibe (o ammogliato con o senza prole o vedovo con o senza prole) (2);

di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . (3);

di non aver riportato condanne penali (4);

di trovarsi nella seguente posizione militare . . . (5).

Allega i seguenti documenti (6):

. . . .
. . . .
. . . .

Data, ...

Firma . . . .
(per esteso cognome e nome leggibile)

---

(1) Luogo di residenza. Qualora la residenza della famiglia del concorrente non corrisponda con la residenza del concorrente stesso, occorre precisare anche il recapito della famiglia.

(2) Se ammogliato, generalità della consorte ed indirizzo della di lei famiglia di origine.

(3) In caso di non iscrizione o cancellazione, indicarne i motivi.

(4) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate, la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emanato.

(5) Indicare se l'aspirante abbia soddisfatto o meno agli obblighi di leva ed, in caso affermativo, specificare l'Arma ed il reparto di appartenenza, nonché il periodo in cui abbia adempiuto agli obblighi stessi.

(6) Quelli previsti dall'art. 4 del bando.

(5100)

CONCORSI PUBBLICATI NELLA PARTE SECONDA

Nella *Gazzetta Ufficiale*, parte seconda, n. 242 del 3 settembre 1983, è stato pubblicato il seguente avviso di concorso:

Ordine dei medici della provincia, in L'Aquila: Concorso pubblico, per esami, ad un posto di archivista-dattilografo.

REGIONI

REGIONE PUGLIA

LEGGE REGIONALE 17 giugno 1983, n. **8.**

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 1983 e pluriennale 1983-85 della regione Puglia (legge finanziaria 1983).

(*Pubblicata nel suppl. al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 66 *del* 23 *giugno* 1983)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE F.F.
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.
Finalità

La regione Puglia, prima del bilancio di previsione, approva la legge finanziaria per dare attuazione alle proprietà definite dal piano regionale di sviluppo.

A tal fine promuove anche, in attuazione degli articoli 1 e 2 della legge regionale 25 luglio 1979, n. 44 e secondo il disposto del titolo II, capo 1° della legge regionale 31 maggio 1980, n. 56, la definizione del piano urbanistico territoriale e dei piani urbanistici tematici territoriali.

Art. 2.
Finanziamento piano urbanistico territoriale

Per il finanziamento del piano urbanistico territoriale di cui al precedente articolo è stanziata la somma di 5 miliardi di lire da iscriversi su specifico capitolo di spesa del bilancio di previsione per l'anno 1983.

Art. 3.
Fondo investimenti

In armonia con le direttive del piano regionale di sviluppo e con la normativa di cui all'art. 2 della legge regionale 9 giugno 1982, n. 24, il fondo per gli investimenti di cui al bilancio di previsione relativo all'esercizio finanziario 1983 ed al bilancio pluriennale 1983-85 finanzia l'elaborazione e la realizzazione di progetti di rilevante interesse per lo sviluppo e la crescita occupazionale della Regione.

Il fondo per gli investimenti è articolato come segue:

a) *Fondo per la realizzazione di interventi riguardanti*:

risanamento delle acque;
informatica;
servizi di terziario avanzato di supporto al sistema produttivo ed alla amministrazione regionale;
viabilità regionale;
finanziaria regionale.

b) *Fondo per la redazione di piani, progetti di massima, studi di fattibilità riguardanti*:

salvaguardia e sviluppo delle fasce costiere;
sistemi urbani;
valorizzazione delle aree marginali;

programmi integrati per le **aree di crisi in Puglia;**
salvaguardia e valorizzazione dei beni culturali ed ambientali;
valorizzazione aree interne irrigue;
aree per insediamenti produttivi secondari;
valorizzazione e commercializzazione dei prodotti agricoli;
assistenza tecnica in agricoltura;
programmi integrati Puglia-Basilicata.

c) *Fondo per la redazione di progetti di rilevante interesse economico-territoriale,* compatibili con le scelte del piano regionale di sviluppo, ad iniziativa di amministrazioni provinciali, comuni singoli o associati, comunità montane.

Art. 4.

Il fondo per gli investimenti di cui all'art. 3 della presente legge è finanziato per 411,500 miliardi per l'esercizio finanziario 1983; per 380,900 miliardi per l'esercizio finanziario 1984; per 382,500 miliardi per l'esercizio finanziario 1985 secondo la seguente articolazione:

a) Fondo per la realizzazione di interventi: 389 miliardi per l'esercizio finanziario 1983; 340,400 miliardi per l'esercizio finanziario 1984; 344 miliardi per l'esercizio finanziario 1985.

b) Fondo per la redazione di piani, progetti di massima, studi di fattibilità, 17,500 miliardi per l'esercizio finanziario 1983; 30,500 miliardi per l'esercizio finanziario 1984; 28,500 miliardi per l'esercizio finanziario 1985.

c) Fondo per la redazione di progetti ad iniziativa degli enti locali: 5 miliardi per l'esercizio finanziario 1983; 10 miliardi per l'esercizio finanziario 1984; 10 miliardi per l'esercizio finanziario 1985.

Con riferimento alla lettera a) del presente articolo, e nell'osservanza delle procedure di cui al successivo art. 11, al fine di provvedere alla redazione dei progetti esecutivi, sono consentite anticipazioni nella misura massima del 2% della spesa prevista per la realizzazione dei singoli interventi.

La Regione, al fine di assicurare una più efficace valorizzazione delle risorse finanziarie del fondo investimenti di cui alla presente legge, attiva strumenti e meccanismi di coordinamento tecnico-finanziari con i programmi di intervento previsti dalla legge finanziaria dello Stato 1983, con particolare riferimento al Fondo investimenti occupazione, dai programmi dell'intervento straordinario per il Mezzogiorno, con particolare riferimento ai sistemi urbani, e dalla Comunità economica europea.

Art. 5.

Fondo per la realizzazione di interventi: risanamento delle acque

In esecuzione del combinato disposto di cui alla lettera a), art. 3 ed alla lettera a), art. 4, della presente legge, è autorizzata la spesa di 811,900 miliardi per il triennio finanziario 1983-85 per la realizzazione degli interventi riguardanti il piano regionale di risanamento delle acque.

A tal fine è istituito nel bilancio pluriennale 1983-85 apposito capitolo di spesa finanziato per l'importo di 811,900 miliardi con l'imputazione rispettivamente di 330 miliardi, 241,900 miliardi, 240 miliardi ai corrispondenti capitoli di bilancio di previsione 1983, 1984, 1985.

Gli stanziamenti indicati al precedente comma sono finalizzati alla realizzazione di seguenti interventi:

a) costruzione di reti idriche interne agli abitati;
b) costruzione di reti fognarie;
c) costruzione di impianti di depurazione;
d) avvio delle iniziative per la tutela delle risorse idriche sotterranee e per la riutilizzazione delle acque depurate nei comparti produttivi;
e) realizzazione di discariche di soccorso ed impianti per lo smaltimento dei fanghi rivenienti dai processi di depurazione e rifiuti speciali.

Art. 6.

Fondo per la realizzazione di interventi: informatica

In esecuzione del combinato disposto di cui alla lettera a) art. 3 ed alla lettera a), art. 4, della presente legge ed in attuazione dell'art. 8 della legge regionale 25 luglio 1979, n. 44 « Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 4 marzo 1975, n. 24 - Procedure ed organi della programmazione », è autorizzata la spesa di 140 miliardi per il triennio finanziario 1983-85 per la realizzazione di interventi riguardanti l'informatica.

A tal fine è istituito nel bilancio pluriennale 1983-85 apposito capitolo di spesa finanziato per l'importo di miliardi con imputazione rispettivamente di 20 miliardi, 60 miliardi ai corrispondenti capitoli di bilancio di previsione 1983, 1984, 1985.

Gli stanziamenti indicati al precedente comma sono finalizzati ad interventi per:

a) la realizzazione di sottosistemi informativi di supporto alla programmazione:
sottosistema informativo sanitario;
sottosistema informativo territoriale;
sottosistema informativo di supporto all'osservatorio del mercato del lavoro;
catasto rurale, colture-foreste;
osservatorio turistico;
beni culturali e storico-artistici;
servizi di accesso a banche dati nazionali ed estere di interesse socio-economico;

b) l'attuazione di programmi di automazione dei servizi tecnici ed amministrativi interni all'amministrazione regionale;

c) la concessione di contributi finanziari per lo sviluppo di servizi aziendali di natura informatica da parte di società consortili fra piccole imprese operanti nei settori dell'industria, dei servizi, dell'artigianato, ai sensi dell'art. 17, lettera a), della legge 21 maggio 1981, n. 240 « Provvidenze a favore dei consorzi e delle società consortili tra piccole e medie imprese, nonché delle società consortili miste »;

d) la erogazione di contributi integrabili per l'attuazione di progetti dimostrativi ed innovativi nell'ambito di quanto previsto dalla normativa di cui ai numeri 2), 3) e 4) dell'art. 2 della legge 17 febbraio 1982, n. 46 « Interventi per i settori dell'economia di rilevanza nazionale ».

Art. 7.

Fondo per la realizzazione di interventi: servizi di terziario avanzato di supporto al sistema produttivo ed alla amministrazione regionale.

In attuazione del combinato disposto di cui alla lettera a), art. 3 ed alla lettera a), art. 4 della presente legge è autorizzata la spesa di 10,5 miliardi per il triennio finanziario 1983-85 per la realizzazione di interventi riguardanti i servizi di terziario avanzato di supporto al sistema produttivo (piccole e medie imprese operanti nei settori dell'industria, del commercio, dell'artigianato e del turismo ed alla amministrazione regionale e locale).

A tal fine è istituito nel bilancio pluriennale 1983-85 apposito capitolo di spesa finanziato per l'importo di 10,5 miliardi con imputazione rispettivamente di 4 miliardi, 3,5 miliardi, 3 miliardi ai corrispondenti capitoli di bilancio di previsione 1983, 1984, 1985.

Gli stanziamenti indicati al comma precedente sono finalizzati alla realizzazione di:

a) strutture polifunzionali in aree ad alta intensità di insediamenti produttivi con il compito di erogare servizi reali alle imprese minori operanti nei settori dell'industria, del commercio, dell'artigianato e del turismo per interventi nei comparti della produzione, della commercializzazione, della gestione, della innovazione tecnologica;

b) interventi per un programma di terziario avanzato finalizzato al consolidamento dell'apparato tecnico-amministrativo interno all'amministrazione regionale e locale.

Art. 8.

Fondo per la realizzazione di interventi: viabilità regionale

In attuazione del combinato disposto di cui alla lettera a), art. 3 ed alla lettera a), art. 4 della presente legge e fino all'approvazione del piano territoriale della viabilità regionale è autorizzata la spesa di 50 miliardi per il triennio finanziario 1983-85 per la realizzazione di interventi riguardanti la viabilità regionale. A tal fine è istituito nel bilancio pluriennale 1983-85 apposito capitolo di spesa finanziato per l'importo di 50 miliardi con imputazione rispettivamente di 15 miliardi, 15 miliardi, 20 miliardi ai corrispondenti capitoli di bilancio di previsione 1983, 1984, 1985.

Gli stanziamenti indicati al precedente comma sono finalizzati alla realizzazione di:

costruzione della strada regionale n. 1 a servizio del subappennino foggiano;

costruzione della strada regionale n. 6 della Murgia centiale;

costruzione della strada regionale n. 8 di circuitazione della penisola salentina, versante jonico.

Gli stanziamenti di bilancio relativi all'anno 1983 sono destinati alla realizzazione di quota parte della strada regionale n. 1, che assume carattere prioritario in rapporto all'emergenza che caratterizza la zona nella quale essa ricade, sub-appennino foggiano, interessata da fenomeni franosi, tellurici, di dissesto idro-geologico e da assoluta precarietà dei livelli occupazionali delle popolazioni interessate.

Art. 9.

Fondo per la realizzazione di interventi: finanziaria regionale

In attuazione del combinato disposto di cui alla lettera *a*) art. 3 ed alla lettera *a*) art. 4 della presente legge è autorizzata la spesa di 60 miliardi per il triennio finanziario 1983-85 per la realizzazione della finanziaria regionale.

A tal fine è istituito nel bilancio pluriennale 1983-85 apposito capitolo di spesa per l'importo di 60 miliardi con imputazione paritetica triennale ai corrispondenti capitoli di bilancio di previsione 1983, 1984 e 1985.

Art. 10.

Fondo per la realizzazione di interventi: procedure

La Regione disciplinerà con specifici provvedimenti legislativi, in linea con le direttive del piano regionale di sviluppo, le procedure per la realizzazione degli interventi previsti dagli articoli 5, 6, 7, 8 e 9 della presente legge.

Fino all'approvazione ed entrata in vigore degli specifici provvedimenti legislativi indicati al precedente comma, la giunta regionale, per la realizzazione di interventi aventi carattere di particolare urgenza riguardanti:

a) il sottosistema informativo sanitario, il sottosistema informativo territoriale, il sottosistema informativo di supporto all'osservatorio del mercato del lavoro, il servizio di accesso a banche dati nazionali ed esteri di interesse socio-economico, i programmi di automazione dei servizi tecnici ed amministrativi interni all'amministrazione regionale, di cui all'art. 6 della presente legge;

b) una struttura polifunzionale pilota da localizzarsi nella provincia di Bari nonché il servizio di formazione permanente per i quadri medio-superiori dell'amministrazione regionale e locale di cui all'art. 7 della presente legge,

potrà stipulare convenzioni con enti, consorzi e società, specializzati in informatica, previa valutazione della loro affidabilità tecnico-finanziaria. Tali convenzioni dovranno prevedere l'insieme delle fasi dei singoli interventi, i meccanismi di coinvolgimento degli uffici regionali, i tempi e le modalità di realizzazione, la remunerazione dei costi secondo lo stato di avanzamento degli stessi interventi. A tal fine la giunta regionale, prima della stipula delle convenzioni, acquisisce sulle specifiche deliberazioni il parere congiunto della commissione consiliare permanente competente per la programmazione ed il bilancio e della commissione consiliare competente per materia, che si esprimono entro venti giorni dalla assegnazione delle stesse. Trascorso tale termine il parere delle commissioni consiliari si ritiene acquisito.

All'atto della costituzione della finanziaria regionale, prevista dall'art. 9 della presente legge, la giunta regionale, con specifico provvedimento amministrativo, dovrà determinare per le convenzioni riguardanti gli interventi, di cui alle lettere *a*) e *b*) del presente articolo, le modalità di subentro della predetta finanziaria e degli organismi ad essa collegati nei rapporti con i singoli soggetti convenzionati.

Con riferimento agli interventi previsti dall'ultimo comma dell'art. 8 della presente legge, si potrà provvedere, dopo aver acquisito il parere delle commissioni consiliari permanenti per la programmazione ed il territorio nei termini e con le modalità richiamati nel secondo comma del presente articolo, a mezzo di affidamento in concessione, nel rispetto della normativa di cui alla legge regionale 12 agosto 1978, n. 37 «Norme in materia di lavori pubblici» e del regolamento di disciplina 15 luglio 1981, n. 150.

Art. 11.

Fondo per la redazione di piani e progetti: salvaguardia e sviluppo delle fasce costiere

In esecuzione del combinato disposto di cui alla lettera *b*) art. 3 ad alla lettera *b*) art. 4 della presente legge è autorizzata la spesa di 16 miliardi per il triennio finanziario 1983-85 per la redazione di piani, progetti di massima, studi di fattibilità nel settore della salvaguardia e lo sviluppo della fascia costiera.

A tal fine è istituito nel bilancio pluriennale 1983-85 apposito capitolo di spesa finanziato per l'importo di 16 miliardi con imputazione rispettivamente di 2 miliardi, 7 miliardi, 7 miliardi ai corrispondenti capitoli di bilancio di previsione 1983, 1984 e 1985.

Gli stanziamenti indicati al precedente comma sono finalizzati alla redazione di:

a) Progetti di massima di opere per:

difesa del litorale per due tratti prioritari indicati nel piano regionale di sviluppo nelle zone del Salento e del Gargano;

salvaguardia e tutela ambientale delle lagune di Lesina e Varano;

sviluppo dell'acquacoltura nelle lagune di Lesina e Varano;

disinquinamento del Mar Piccolo di Taranto e relativo sviluppo della molluschicoltura ed acquacoltura;

disinquinamento dell'area industriale di Manfredonia;

maricoltura nel porto di Manfredonia;

salvaguardia e valorizzazione ambientale della Duna costiera del Conte, dell'Isola di Portocesarco, del Boschetto di Tricase, della Foresta Umbra, dei Laghi Alimini, delle Cesine, di Torre Guaceto e di Porto Selvaggio.

b) Piani tematici per:

la salvaguardia e la difesa della fascia costiera;

la razionalizzazione e lo sviluppo della fascia costiera;

i porti e gli approdi turistici regionali.

Art. 12.

Fondo per la redazione di piani e progetti: sistemi urbani

In esecuzione del combinato disposto di cui alla lettera *b*) art. 4 della presente legge, è autorizzata la spesa di 5 miliardi per il triennio finanziario 1983-85 per la redazione del piano territoriale e dei progetti di studi di fattibilità dei sistemi urbani della Puglia.

A tal fine è istituito nel bilancio pluriennale 1983-85 un apposito capitolo di spesa finanziato per l'importo di 5 miliardi con imputazione rispettivamente di 1,5 miliardi, 1,5 miliardi, 2 miliardi ai corrispondenti capitoli di bilancio di previsione 1983, 1984 e 1985.

Gli stanziamenti indicati al precedente comma sono predisposti per la redazione della specifica pianificazione territoriale e dei progetti relativi ai sistemi Jonico salentino, Puglia centrale e Capitanata.

Art. 13.

Fondo per la redazione di piani e progetti: valorizzazione delle aree marginali

In esecuzione del combinato disposto di cui alla lettera *p*) art. 3 ed alla lettera *b*) art. 4 della presente legge è autorizzata la spesa di 6 miliardi per il triennio finanziario 1983-85 per la redazione di piani, progetti di massima, studi di fattibilità nel settore della valorizzazione delle aree marginali.

A tal fine è istituito nel bilancio pluriennale 1983-85 apposito capitolo di spesa finanziato per l'importo di 6 miliardi con imputazione rispettivamente di 2 miliardi, 2 miliardi, 2 miliardi ai corrispondenti capitoli di bilancio di previsione 1983, 1984 e 1985.

Gli stanziamenti indicati al precedente comma sono finalizzati alla redazione del piano territoriale e di progetti integrati per la valorizzazione, l'incremento occupazionale e la elevazione della qualità della vita delle aree pilota del sub-appennino Dauno e della Murgia Barese.

Art. 14.

Fondo per la redazione di piani e progetti: programmi integrati per le aree di crisi in Puglia

In esecuzione del combinato disposto di cui alla lettera *b*) art. 3 ed alla lettera *b*) art. 4 della presente legge è autorizzata la spesa di 13 miliardi per il triennio finanziario 1983-85 per la

redazione di piani, progetti di massima, studi di fattibilità per lo sviluppo integrato delle aree di crisi interessanti i sistemi territoriali della Capitanata e della penisola Ionica e Salentina di cui alla normativa della legge 12 agosto 1982, n. 545 « Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 giugno 1982, n. 389, concernente durata dell'intervento straordinario del Mezzogiorno ».

A tal fine è istituito nel bilancio pluriennale 1983-85 apposito capitolo di spesa finanziato per l'importo di 13 miliardi con imputazione rispettivamente di 4 miliardi, 4,5 miliardi, 4,5 miliardi ai corrispondenti capitoli di bilancio di previsione 1983, 1984 e 1985.

Gli stanziamenti indicati al precedente comma sono finalizzati alla redazione di un piano territoriale coordinato di interventi e di progetti così articolato:

completamento del sistema infrastrutturale;

opere di sistemazione idro-geologica;

sviluppo dell'apparato produttivo delle piccole imprese e dell'artigianato;

individuazione di nuove qualificazioni industriali collegate alla prospettiva delle centrali per la produzione di energia elettrica;

potenziamento delle strutture agricole;

potenziamento delle strutture turistiche ed agro-turistiche;

recupero dei nuclei antichi dei maggiori centri.

Art. 15.

Fondo per la redazione di piani e progetti: salvaguardia e valorizzazione dei beni culturali e ambientali

In esecuzione del combinato disposto di cui alla lettera *b*) art. 3 ed alla lettera *b*) art. 4 della presente legge, è autorizzata la spesa di 11 miliardi per il triennio finanziario 1983-85 per la redazione di piani e progetti riguardanti la salvaguardia e la valorizzazione dei beni culturali e ambientali.

A tal fine è istituito nel bilancio pluriennale 1983-85 apposito capitolo di spesa finanziato per l'importo di 11 miliardi con imputazione rispettivamente di 1 miliardo, 5 miliardi, 5 miliardi ai corrispondenti capitoli di bilancio di previsione 1983, 1984, 1985.

Gli stanziamenti indicati al precedente comma sono finalizzati alla redazione di piani territoriali e progetti per:

a) la salvaguardia e la valorizzazione dei beni culturali della Puglia;

b) la conservazione e valorizzazione dei beni ambientali.

Art. 16.

Fondo per la redazione di piani e progetti: valorizzazione aree interne

In esecuzione del combinato disposto di cui alla lettera *b*) art. 3 ed alla lettera *b*) art. 4 della presente legge è autorizzata la spesa di 5 miliardi nel triennio finanziario 1983-85 per l'elaborazione di un piano territoriale, progetti di massima e studi di fattibilità, finalizzati all'individuazione delle nuove aree irrigue nelle zone più svantaggiate, in stretto coordinamento con i progetti speciali nn. 23 e 33 della Cassa per il Mezzogiorno e con i progetti regionali per la valorizzazione della produzione agricola e lo sviluppo della rete di assistenza tecnica.

A tal fine è istituito nel bilancio pluriennale 1983-85 apposito capitolo di spesa finanziato per l'importo di 5 miliardi con imputazione rispettivamente di 1 miliardo, 2 miliardi, 2 miliardi ai corrispondenti capitoli di bilancio di previsione 1983, 1984 e 1985.

Gli stanziamenti indicati al precedente comma devono finanziare a progettazioni che prioritariamente assicurino la integralità del rapporto tra le aree più svantaggiate e quelle irrigue apprestando reti pubbliche di distribuzione ed opere di trasformazione irrigua.

Art. 17.

Fondo per la redazione di piani e progetti: aree per insediamenti produttivi secondari

In attuazione del combinato disposto di cui alla lettera *b*) art. 3 ed alla lettera *b*) art. 4 della presente legge è autorizzata la spesa di 5 miliardi per il triennio finanziario 1983-85 per la redazione di un piano territoriale, di progetti di massima e di studi di fattibilità per gli insediamenti produttivi secondari nel territorio pugliese.

A tal fine è istituito nel bilancio pluriennale 1983-85 apposito capitolo di spesa finanziato per l'importo di 1,5 miliardi, 1,5 miliardi, 2 miliardi ai corrispondenti capitoli di bilancio di previsione 1983, 1984 e 1985.

Art. 18.

Fondo per la redazione di piani e progetti: valorizzazione e commercializzazione dei prodotti agricoli

In esecuzione del combinato disposto di cui alla lettera *b*) art. 3 ed alla lettera *b*) art. 4 della presente legge è autorizzata la spesa di 7 miliardi per il triennio finanziario 1983-85 per la redazione di piani, progetti di massima, studi di fattibilità nei settori della valorizzazione e commercializzazione di prodotti agricoli.

A tal fine è istituito nel bilancio pluriennale 1983-85 apposito capitolo di spesa finanziato per l'importo di 7 miliardi con imputazione rispettivamente di 1 miliardo, 3 miliardi, 3 miliardi ai corrispondenti capitoli di bilancio di previsione 1983, 1984, 1985.

Gli stanziamenti indicati al precedente comma sono finalizzati alla redazione di piani, progetti di massima e studi di fattibilità secondo la seguente articolazione:

a) valorizzazione di prodotti agricoli;

progetto per la definizione, a livello di produzione, delle specie, varietà, tecniche agronomiche, processi di selezione;

progetto per la definizione, a livello di conservazione, di strutture, tecnologie e strumenti per la prevenzione e controllo di alterazioni pre e post raccolta;

progetto, per la definizione, a livello di trasformazione, di operazioni e processi finalizzati, tecnologie appropriate, ammodernamento dei processi di trasformazione di alcune produzioni tipiche pugliesi, tecnologie e processi di seconda trasformazione;

progetto per la definizione dei livelli di utilizzazione dei sottoprodotti e degli scarti;

b) commercializzazione dei prodotti agricoli:

progetto per il miglioramento delle condizioni di commercializzazione delle produzioni agricole, strettamente collegato a quello relativo alla valorizzazione, da raccordare con la normativa e le relative direttive previste dalla legge regionale 31 agosto 1981, n. 51 e con gli investimenti previsti dal progetto speciale dell'intervento straordinario.

Art. 19.

Fondo per la redazione di piani e progetti: servizi di assistenza tecnica in agricoltura

In attuazione del combinato disposto di cui alla lettera *b*) art. 3 ed alla lettera *b*) art. 4 della presente legge è autorizzata la spesa di 4,500 miliardi per il triennio finanziario 1983-85 per la redazione di piani, progetti di massima, studi di fattibilità riguardanti i servizi di assistenza tecnica in agricoltura.

A tal fine è istituito nel bilancio pluriennale 1983-85 apposito capitolo di spesa finanziato per l'importo di 4,500 miliardi con imputazione rispettivamente di 1,500 miliardi, 2 miliardi e 1 miliardo ai corrispondenti capitoli di bilancio di previsione 1983, 1984 e 1985.

Gli stanziamenti di cui al comma precedente sono finalizzati prioritariamente alla redazione di progettazioni per un programma di servizi superiori per l'agricoltura in aree pilota della Puglia.

Art. 20.

Fondo per la redazione di piani e progetti: programmi integrati Puglia-Basilicata

In esecuzione del combinato disposto di cui alla lettera *b*) art. 3 ed alla lettera *b*) art. 4 della presente legge ed in armonia con le norme di cui all'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, è autorizzata la spesa di 5 miliardi per il triennio finanziario 1983-85 per la redazione di piani, progetti di massima, studi di fattibilità nell'ambito dei programmi integrati Puglia-Basilicata.

A tal fine è istituito nel bilancio pluriennale 1983-85 apposito capitolo di spesa finanziato per l'importo di 5 miliardi con imputazione rispettivamente di 2 miliardi, 2 miliardi, 1 miliardo ai corrispondenti capitoli di bilancio di previsione 1983, 1984 e 1985.

Gli stanziamenti indicati al precedente comma sono finalizzati al sostegno (in forma paritetica con la regione Basilicata) di un programma integrato di cooperazione tra le regioni Puglia e Basilicata così articolato:

a) redazione del progetto regionale per l'area senisese-pollinese-lagonegrese e del progetto turistico Jonico-Tirreno;

b) piano di valorizzazione e potenziamento delle sottoforniture;

c) piano integrato di sviluppo agro-alimentare.

I predetti programmi saranno realizzati attraverso gli strumenti da attivare ai sensi delle vigenti leggi con specifico riferimento alle possibilità operative offerte dal richiamato articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616/77.

Art. 21.

Fondo per la redazione di piani e progetti: procedure

Le procedure per la redazione dei piani, progetti di massima e studi di fattibilità previsti dagli articoli 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 20 sono disciplinati dalla normativa di cui alla legge regionale 12 agosto 1981, n. 45 « Norme per il conferimento di consulenze ».

I piani, i progetti di massima, gli studi di fattibilità e gli interventi di cui all'art. 3 della presente legge sono predisposti in coordinamento tra i competenti assessorati mediante il coinvolgimento delle relative strutture operative.

I piani, i progetti di massima e gli studi di fattibilità di cui alla lettera *b)* dell'art. 3 della presente legge sono definiti per stralci organici annuali.

Art. 22.

Fondo per la redazione dei progetti di rilevante interesse economico-territoriale

Al fine di dotare gli enti locali della regione Puglia di potenzialità progettuali adeguate, in esecuzione del combinato disposto di cui alla lettera *c)* art. 3 ed alla lettera *c)* art. 4 della presente legge, è autorizzata la spesa di 25 miliardi per il finanziamento dei progetti di rilevante interesse economico-territoriale, compatibili con le scelte del piano regionale di sviluppo, ad iniziativa di amministrazioni provinciali, comuni singoli o associati, comunità montane.

A tal scopo è istituito nel bilancio pluriennale 1983-85 apposito capitolo di spesa finanziato per l'importo di 25 miliardi con imputazione rispettivamente di 5 miliardi, 10 miliardi, 10 miliardi ai corrispondenti capitoli dei bilanci di previsione 1983, 1984 e 1985.

Per il finanziamento della redazione di progetti di cui al primo comma del presente articolo le amministrazioni provinciali, i comuni singoli o associati, le comunità montane e i consorzi ACI inoltrano al presidente della Regione, entro quattro mesi dalla entrata in vigore della presente legge, specifiche proposte allegando copia delle deliberazioni formalmente approvate dai rispettivi organi di controllo.

La giunta regionale, su proposta degli assessori alla programmazione ed all'urbanistica di intesa con gli assessori del dipartimento competente per materia, provvede, entro il 30 novembre 1983, alla verifica delle compatibilità con il piano regionale di svipuppo e ammette a finanziamento l'elaborazione dei progetti proposti. Particolare priorità sarà riservata alle iniziative progettuali di rilevante interesse tecnico-economico che coinvolgano vaste aree territoriali.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli articoli 127 della Costituzione e 60 dello statuto ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Puglia.

Bari, addì 17 giugno 1983

MONFREDI

LEGGE REGIONALE 17 giugno 1983, n. 9.

Normativa per l'utilizzazione del personale della formazione professionale.

(*Pubblicata nel suppl. al* Bollettino ufficiale *della Regione n. 66 del 23 giugno 1983*)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE F.F.

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

In attesa della legge regionale di riforma della formazione professionale, la Regione promuove, in attuazione dell'art. 25 della legge regionale 17 ottobre 1978, n. 54:

a) corsi di riqualificazione, riconversione, aggiornamento;

b) corsi di riconversione per la realizzazione di attività di orientamento professionale;

c) corsi di riqualificazione per l'approntamento di studi, ricerche e documentazione, inerenti le attività di formazione professionale e di politica attiva del lavoro, ivi comprese quelle relative all'osservatorio del mercato del lavoro;

d) progetti pilota e attività promozionali inerenti la formazione professionale di interesse della regione Puglia;

per il personale della formazione professionale che:

sia iscritto nella seconda parte dell'albo nonché nell'elenco regionale di cui all'art. 26 della legge regionale 17 ottobre 1978, n. 54, previo aggiornamento di tale parte dell'albo e dell'elenco con l'inserimento a domanda degli operatori in servizio alla data del 30 settembre 1982, comunque impegnati in attività di formazione professionale finanziata dalla Regione nell'ambito di almeno due anni formativi e per un numero di ore settimanali non inferiore a 12 di insegnamento per i docenti e a 18 di servizio per i non docenti;

sia ad esclusiva dipendenza dell'ente gestore di formazione professionale.

Le attività di cui al presente articolo dovranno essere avviate e concluse congiuntamente ad ogni piano di formazione professionale e comunque non oltre l'anno formativo 1984-85. Esse saranno soggette al controllo previsto dall'art. 17 della legge regionale 17 ottobre 1978, n. 54.

Art. 2.

Ai corsi di cui all'art. 1 partecipa altresì il personale regionale iscritto nella prima parte dell'albo che svolga attività di formazione professionale delegata e che non sia impiegato nelle attività previste dal piano annuale di formazione professionale.

Art. 3.

I programmi di attività di cui all'art. 1 saranno approvati con deliberazione del consiglio regionale, su proposta della giunta regionale, sulla base degli obiettivi e dei progetti prioritari contenuti nel piano regionale di sviluppo, e riguarderanno di preferenza:

1) il settore energetico;

2) il risanamento delle acque;

3) lo sviluppo di servizi superiori: *a)* per la piccola e media impresa; *b)* per l'artigianato; *c)* per la pubblica amministrazione regionale e locale; *d)* per il sistema sanitario e della sicurezza sociale;

4) la formazione tecnica per l'agricoltura;

5) la tutela, il recupero e l'uso del patrimonio ambientale e storico-artistico;

6) lo sviluppo del sistema cooperativistico;

7) la valorizzazione delle aree interne;

8) l'agrindustria;

9) la pesca e l'acquacoltura;

10) il turismo.

Art. 4.

Per la realizzazione dell'attività di formazione professionale, compresa quella di cui agli articoli 1 e 3 della presente legge, viene autorizzata la concessione, agli enti gestori per le attività convenzionate, di finanziamenti a copertura degli oneri derivanti dal pagamento al personale delle retribuzioni e relativi oneri riflessi.

La giunta regionale è autorizzata ad erogare anticipatamente, per ciascun trimestre, a favore degli enti gestori per le attività convenzionate, i 3/12 del finanziamento relativo alle spese contrattuali, compresi gli oneri riflessi, del personale impegnato nelle attività di cui al primo comma del presente articolo.

Nelle more dell'effettivo inizio dell'attività formativa, la Regione riconosce per il personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato inserito nella seconda parte dell'albo o nell'elenco di cui all'art. 26 della legge regionale 17 ottobre 1978, n. 54, aggiornati ai sensi dell'art. 1 della presente legge, le spese derivanti dall'applicazione del vigente C.C.N.L. degli operatori della formazione professionale, purché detto personale sia stato ad esclusiva disposizione dell'ente gestore per le attività di riqualificazione o riconversione di cui agli articoli 1 e 3 della presente legge o per le attività di cui agli articoli 6, terzo comma, e 33 della legge regionale 17 ottobre 1978, n. 54.

Tali finanziamenti andranno accreditati su apposito conto corrente, all'uopo acceso presso istituti bancari dagli enti gestori di attività di formazione professionale, che dovranno affidare agli stessi istituti bancari il servizio di cassa per il pagamento diretto delle retribuzioni al personale dipendente, nonché per il versamento degli oneri riflessi.

I finanziamenti di cui al presente articolo saranno erogati con le stesse modalità agli enti delegati per le retribuzioni agli operatori eventualmente assegnati a tali enti attraverso provvedimenti di mobilità di cui all'art. 27 della legge regionale 17 ottobre 1978, n. 54.

Art. 5.

La Regione, per le attività di cui agli articoli 1 e 3 della presente legge, potrà anche avvalersi delle università, di istituti di ricerca scientifica o di istituti specializzati, stipulando apposita convenzione deliberata dalla giunta regionale.

Art. 6.

Fino all'entrata in vigore della legge regionale di riforma della formazione professionale, l'applicazione della legge regionale 17 ottobre 1978, n. 54, resta sospesa relativamente ai rapporti di lavoro posti in essere da enti gestori successivamente al 30 settembre 1982 o suscettibili di trasformarsi in rapporto di lavoro a tempo indeterminato dopo tale data.

Resta salva la possibilità di conferire supplenze, da parte degli enti gestori, subordinatamente alla costituzione della terza parte dell'albo di cui all'art. 26 della legge regionale 17 ottobre 1978, n. 54.

Sino al 31 dicembre 1985, la Regione non riconoscerà ad ogni effetto giuridico ed economico eventuali ulteriori assunzioni da parte degli enti gestori convenzionati e/o delegati.

Art. 7.

Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, valutati in L. 3.000.000.000, si provvede con i fondi stanziati sul cap. 11102 del bilancio 1983, parte 2ª spesa, approvato dal consiglio regionale nella seduta del 30 aprile 1983.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli articoli 127 della Costituzione e 60 dello statuto ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Puglia.

Bari, addì 17 giugno 1983

MONFREDI

(4561)

REGIONE SARDEGNA

LEGGE REGIONALE 2 giugno 1983, n. **15.**

Attuazione nel territorio della Sardegna della legge 20 ottobre 1978, n. 674, recante norme sull'associazionismo dei produttori agricoli.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 32 *del* 13 *giugno* 1983)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità

Allo scopo di consentire la costituzione di associazioni di produttori e delle relative unioni regionali nel territorio della Sardegna in attuazione del regolamento del Consiglio delle Comunità europee n. 1360/78 del 19 giugno 1978 e della legge 20 ottobre 1978, n. 674, e loro successive modificazioni e integrazioni, la Regione sarda, con la presente legge, determina le procedure per:

a) il riconoscimento delle associazioni dei produttori agricoli e delle loro unioni regionali e la revoca del riconoscimento stesso;

b) l'istituzione dell'albo regionale delle associazioni e delle loro unioni;

c) l'esercizio dei poteri di vigilanza e di controllo sulle associazioni e sulle loro unioni regionali;

d) la concessione di provvidenze contributive e creditizie;

e) l'istituzione del comitato regionale delle unioni riconosciute;

f) la partecipazione delle unioni alla programmazione agricola regionale.

Art. 2.

Settori produttivi di applicazione

I prodotti per i quali può essere chiesto il riconoscimento delle associazioni di produttori sono quelli indicati dal regolamento (CEE) n. 2083/80 della commissione del 31 luglio 1980.

Le disposizioni della presente legge si applicano alle associazioni del settore ortofrutticolo in quanto compatibili con le norme di cui alla legge 27 luglio 1967, n. 622, e al relativo regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 21 febbraio 1968, n. 165.

Art. 3.

Requisiti delle associazioni

Le associazioni di produttori, per superare le deficienze strutturali nel settore dell'offerta e della commercializzazione dei prodotti agricoli, si propongono gli scopi fissati dal regolamento (CEE) n. 1360/78 e dalla legge n. 674 del 1978, ed in particolare di determinare, nei confronti dei soci, norme comuni di produzione e di immissione sul mercato dei prodotti medesimi.

Possono far parte delle associazioni i produttori singoli che conducano un'azienda agricola situata in Sardegna nonché le cooperative e le altre organizzazioni di produzione o di valorizzazione dei prodotti agricoli delle quali facciano parte solo produttori agricoli.

Le associazioni, inoltre, devono possedere i requisiti oggettivi e statutari stabiliti dai regolamenti comunitari n. 1360/78 e n. 2083/80 e dalla legge n. 674 del 1978, e in particolare le dimensioni minime fissate dai regolamenti stessi, devono, inoltre, avere sede nel territorio della Sardegna ed essere costituite per uno o più settori produttivi omogenei.

Art. 4.

Requisiti delle riunioni regionali

Le unioni regionali devono essere costituite da associazioni riconosciute e perseguono, a livello regionale, gli stessi obiettivi delle associazioni medesime.

Le unioni regionali devono possedere i requisiti oggettivi e statutari stabiliti dai regolamenti comunitari e dalle leggi statali, tra cui le dimensioni minime fissate dai regolamenti stessi; devono, inoltre, avere sede nel territorio della Sardegna ed essere costituite per uno o più settori produttivi omogenei.

Art. 5.

Riconoscimento delle associazioni e delle unioni regionali

Per ottenere il riconoscimento, le associazioni di produttori e le loro unioni devono presentare apposita domanda all'assessorato regionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale, corredata dell'atto costitutivo, dello statuto, dell'elenco dei soci o delle associazioni e della documentazione comprovante l'esistenza delle dimensioni minime, di un programma di massima delle attività, nonché della dichiarazione di ciascun socio di non appartenere per lo stesso settore, ad altre associazioni od organizzazioni aventi finalità concorrenti con l'associazione.

Al riconoscimento si provvede, entro tre mesi dalla presentazione della domanda, con decreto dell'assessore regionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale, previa deliberazione della giunta regionale.

Detto decreto dovrà essere pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione.

Le eventuali modifiche agli statuti delle associazioni e delle unioni già riconosciute devono essere, per divenire efficaci, preventivamente approvate dall'assessorato dell'agricoltura e riforma agro-pastorale.

Le associazioni e le unioni regionali sono tenute a comunicare all'assessorato regionale dell'agricoltura, ad ogni rinnovo delle cariche sociali, entro trenta giorni dalla nomina, i nominativi dei nuovi gruppi dirigenti, e a trasmettere, entro trenta giorni dall'approvazione, i loro bilanci consuntivi.

Art. 6.

Acquisto della personalità giuridica

Con il riconoscimento le associazioni dei produttori e le loro unioni regionali acquistano la personalità giuridica di diritto privato.

Art. 7.

Albo regionale

L'amministrazione regionale istituisce l'albo regionale delle associazioni dei produttori agricoli e delle loro unioni, al quale gli enti predetti vengono iscritti d'ufficio subito dopo l'emanazione del decreto di riconoscimento.

L'albo è tenuto presso l'assessorato regionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale ed è articolato in due sezioni relative alle associazioni e alle unioni e in sottosezioni relative ai settori produttivi omogenei.

Art. 8.

Efficacia vincolante delle delibere

Nei casi di grave necessità, riconosciuti come tali dalla giunta regionale, le delibere delle associazioni possono avere, con decreto del presidente della giunta, su proposta dell'assessore dell'agricoltura e riforma agro-pastorale, efficacia vincolante anche nei confronti dei produttori non associati dei territori in cui operano le associazioni stesse, per il periodo di tempo strettamente necessario al superamento della fase congiunturale negativa, che dovrà essere precisato nel suindicato decreto.

In ogni caso le delibere devono essere adottate a maggioranza assoluta degli associati e devono ottenere il parere favorevole del comitato regionale delle unioni, di cui al successivo art. 15. Dette delibere saranno portate a conoscenza della commissione della Comunità europea per il tramite del Ministero dell'agricoltura e foreste.

Art. 9.

Vigilanza e controllo sulle associazioni

I poteri di vigilanza e controllo sulle associazioni e le relative unioni riconosciute, attribuiti alla Regione dall'art. 4 della legge 20 ottobre 1978, n. 674, vengono esercitati dall'assessorato regionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale.

Detti poteri hanno per oggetto la verifica dell'osservanza delle norme comunitarie e nazionali riguardanti le associazioni dei produttori, del perseguimento degli scopi statutari e del rispetto delle norme statutarie da parte dei soci.

I poteri di vigilanza e controllo possono essere esercitati attraverso l'ispezione di scritture, libri e registri contabili e amministrativi e la verifica delle attività dell'associazione e dei soci relativamente alla produzione ed all'immissione sul mercato dei prodotti.

Al fine di consentire l'esercizio dei poteri suddetti, le associazioni dovranno dotarsi di una struttura organizzativa e dovranno tenere scritture, libri e registri, in modo analogo a quanto stabilito dalla legislazione statale per le cooperative agricole. In particolare, nel libro dei soci dovranno essere indicati il nome e l'indirizzo di ciascun socio, i terreni o gli allevamenti da lui condotti e destinati alle produzioni che interessano l'attività dell'associazione; nel registro di carico e scarico dovranno invece essere annotate le quantità di prodotto immesse sul mercato direttamente dall'associazione o singolarmente da ciascun produttore nonché le quantità di prodotto ritirate dal mercato, ammassate o stoccate dall'associazione, in attuazione di interventi di mercato previsti da norme comunitarie, statali o regionali.

Nel caso in cui i soci di una associazione di produttori siano già riuniti in cooperativa agricola o in consorzio di cooperative agricole, le scritture, i libri e i registri contabili e amministrativi dell'associazione devono essere tenuti distinti e cioè riguardare esclusivamente le attività che formano oggetto dell'associazione stessa.

Art. 10.

Revoca del riconoscimento delle associazioni e delle unioni

Con decreto dell'assessore regionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale, sentito il parere del comitato regionale delle unioni, previa deliberazione della giunta regionale, è disposta la revoca del riconoscimento delle associazioni e delle unioni quando:

i requisiti per il riconoscimento non siano stati o non siano più soddisfatti;

il riconoscimento sia fondato su indicazioni erronee o sia stato ottenuto in modo irregolare;

la commissione esecutiva delle Comunità europee ravvisi nella costituzione o nell'attività di una associazione od unione l'esistenza di accordi, decisioni o pratiche concertate ed applichi quindi l'art. 85, paragrafo 1, del trattato di Roma;

siano state compiute gravi e ripetute infrazioni alle norme comunitarie o statali.

Art. 11.

Partecipazioni delle unioni alla programmazione regionale

In applicazione dell'art. 13, ultimo comma, della legge regionale 1° agosto 1975, n. 33, recante « Compiti della Regione nella programmazione », il comitato per la programmazione è tenuto alla consultazione dei rappresentanti delle unioni regionali delle associazioni dei produttori per la definizione dei progetti che interessino i settori agricoli.

Art. 12.

Contributi per la costituzione e il funzionamento

L'amministrazione regionale è autorizzata a concedere alle associazioni dei produttori e alle loro unioni regionali contributi destinati a favorirne la costituzione e il funzionamento amministrativo.

I contributi possono essere concessi alle associazioni per i primi tre anni successivi alla data del loro riconoscimento in misura non superiore rispettivamente per il primo, secondo e terzo anno al 3 per cento, al 2 per cento e all'1 per cento del valore dei prodotti immessi sul mercato dai soci e non possono comunque superare, per i tre anni predetti, rispettivamente il 60 per cento, il 40 per cento e il 20 per cento delle spese reali di costituzione e di funzionamento amministrativo.

I contributi possono essere concessi alle unioni regionali per i primi tre anni successivi alla data del loro riconoscimento in misura non superiore rispettivamente al 60 per cento, al 40 per cento e al 20 per cento delle spese reali di costituzione e funzionamento amministrativo e non possono comunque superare l'importo complessivo, per i tre anni, di 50.000 unità di conto.

Quando le domande vengono presentate da associazioni o unioni costituite da oltre tre anni anteriormente alla data del 26 giugno 1978, o derivate da organizzazioni preesistenti o create da produttori che appartengano ad organizzazioni preesistenti,

i contributi possono essere concessi nelle misure di cui ai commi precedenti, proporzionalmente alle spese reali supplementari di costituzione e di funzionamento amministrativo.

Le misure dei contributi verranno adeguate alle eventuali variazioni decise dai regolamenti comunitari.

Ai fini della concessione dei contributi previsti nel presente articolo le spese di costituzione e di funzionamento amministrativo sono quelle elencate nel regolamento (CEE) n. 2084/80 del 31 luglio 1980 e il valore dei prodotti provenienti dai soci è calcolata annualmente sulla base dei prodotti immessi sul mercato e dei prezzi medi rilevati alla produzione.

I contributi possono essere anticipati, sulla base di programmi di spesa o di bilanci preventivi, fino all'80 per cento dell'importo riconosciuto ammissibile. L'accreditamento viene effettuato su conto corrente, secondo le procedure previste dall'art. 4 della legge regionale 7 gennaio 1975, n. 1.

Art. 13.

Contributi per programmi di sviluppo e ricerca

L'amministrazione regionale è autorizzata a concedere alle associazioni di produttori e alle loro unioni regionali, contributi per l'attuazione di programmi di sviluppo, studio, ricerca, divulgazione, propaganda, controlli di qualità, riconversione e qualificazione della produzione del settore per le quali sono riconosciute.

Il contributo è concesso fino al 70 per cento delle spese riconosciute ammissibili e può essere anticipato nei modi indicati nell'ultimo comma del precedente art. 12.

Art. 14.

Estensione delle provvidenze creditizie e fidejussorie

Le provvidenze creditizie e fidejussorie previste dalla legislazione vigente a favore delle cooperative agricole e dei loro consorzi sono estese alle associazioni dei produttori e alle loro unioni, ai fini dello svolgimento delle funzioni previste dalla presente legge e a condizione che ricorrano le medesime fattispecie.

Art. 15.

Comitato delle unioni regionali

L'amministrazione regionale, con decreto dell'assessore dell'agricoltura e riforma agro-pastorale, provvede a istituire un comitato delle unioni regionali delle associazioni di produttori, avente il compito di coordinare l'attività delle unioni riconosciute. Il comitato esprime al proprio interno un presidente e dura in carica tre anni.

Il comitato è composto da un rappresentante per ciascuna delle unioni riconosciute ed è integrato:

a) da un rappresentante per ciascuna delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative, a livello nazionale, fino a un massimo di tre, designati dai propri organi regionali;

b) da un rappresentante per ciascuna delle associazioni o enti nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo, giuridicamente riconosciuti, designati dai rispettivi organi regionali.

I rappresentanti di cui alle precedenti lettere *a*) e *b*) hanno voto consultivo. Il comitato delle unioni regionali è composto da almeno tre rappresentanti delle unioni stesse. Fino a quando non si verifichi detta condizione, il comitato potrà essere costituito, oltre che dai rappresentanti di cui alle lettere *a*) e *b*) del precedente secondo comma, anche dai rappresentanti delle cooperative agricole sarde di conduzione, di trasformazione e di commercializzazione maggiormente rappresentative del settore agricolo. Detto comitato provvisorio ha il compito di esprimere pareri consultivi all'amministrazione regionale in materia di associazionismo dei produttori e di mercati agricoli.

Art. 16.

Comunicazione al Ministero dell'agricoltura

L'amministrazione regionale comunica al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, entro il termine di un mese dall'adozione del provvedimento, l'avvenuto riconoscimento delle associazioni e delle unioni regionali e la revoca dello stesso nonché le determinazioni sull'efficacia vincolante delle delibere.

Trasmette inoltre al medesimo Ministero, entro il mese di febbraio di ogni anno, un rapporto sull'applicazione della presente legge in Sardegna.

Art. 17.

Rinvio a normativa comunitaria e statale

Per quanto non espressamente previsto dalla presente legge si applicano le norme del regolamento del Consiglio delle Comunità europee n. 1360 del 19 giugno 1978, e della legge 20 ottobre 1978, n. 674, e loro successive modificazioni e integrazioni.

Art. 18.

Disposizioni finanziarie

Le spese derivanti dall'applicazione degli articoli 12 e 13 della presente legge fanno carico rispettivamente ai capitoli 06319 e 06320 dello stato di previsione della spesa dell'assessorato della agricoltura e riforma agro-pastorale del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1983 e ai corrispondenti capitoli dei bilanci per gli anni successivi sui quali verranno iscritte le somme attribuite dallo Stato alla Regione ai sensi degli articoli 9 e 10 della legge 20 ottobre 1978, n. 674.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Cagliari, addì 2 giugno 1983

ROJCH

(4982)

ERNESTO LUPO, *direttore*
VINCENZO MARINELLI, *vice direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100832440)

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;

— presso le Librerie concessionarie di:
BARI, via Sparano, 134 - BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, via Cavour, 46/r. - GENOVA, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, via Chiaia, 5 - PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, via del Tritone, 61/A - TORINO, via Roma, 80;

— presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

La Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee è in vendita presso l'agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, piazza G. Verdi n. 10, Roma, e presso le Librerie concessionarie speciali sopra indicate.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1983

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Tipo		
I	Abbonamento ai soli *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, senza supplementi ordinari:	
	annuale	L. 81.000
	semestrale	L. 45.000
II	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* con esclusione di quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi e alle specialità medicinali:	
	annuale	L. 113.000
	semestrale	L. 62.000
III	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi ai *concorsi:*	
	annuale	L. 108.000
	semestrale	L. 60.000
IV	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari relativi alle specialità medicinali:*	
	annuale	L. 96.000
	semestrale	L. 53.000
V	Abbonamento completo ai *fascicoli ordinari*, agli indici mensili, ai fascicoli settimanali della Corte costituzionale ed a *tutti i tipi dei supplementi ordinari:*	
	annuale	L. 186.000
	semestrale	L. 104.000
VI	Abbonamento annuale ai soli *supplementi ordinari* relativi alle *leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato*	L. 34.000
VII	Abbonamento annuale ai *supplementi ordinari*, esclusi quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi ed alle specialità medicinali	L. 31.000

Prezzo di vendita di un *fascicolo ordinario*	L. 500
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 500

Supplemento straordinario « Bollettino delle estrazioni »

Abbonamento annuale	L. 37.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 500

Supplemento straordinario « Conto riassuntivo del Tesoro »

Abbonamento annuale	L. 20.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 2.000

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 73.000
Abbonamento semestrale	L. 40.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 500

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonchè quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per ogni informazione relativa al servizio abbonamenti telefonare ai numeri: (06) 85082221 - 85082149.